SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. (14A09923) . . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche. (14A09924) . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini. (14A09925) . . . . . *Pag.* 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto. (14A09926) . . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 ottobre 2014.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13 luglio 2014 al 12 gennaio 2015). (14A10026) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 1° dicembre 2014.

Integrazione dei compiti delegati al Sottosegretario di Stato On. Pier Paolo Baretta. (14A09990) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 4 dicembre 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato On. Paola De Micheli. (14A09991) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 10 dicembre 2014.

Rettifica della tabella del decreto di indennizzo 11 dicembre 2012, per l'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile, civico 1, e Viale Brigate Partigiane, civico n. 2. (14A09959) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 16 dicembre 2014.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (14A09922) . . . . . *Pag.* 9

DECRETO 16 dicembre 2014.

Modifiche alle disposizioni contenute nel decreto 17 ottobre 2008 in materia di accisa sull'energia elettrica. (14A09989) . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 17 dicembre 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni. (14A10024) . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 22 dicembre 2014.

Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. il questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio della fase applicativa e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard. (14A09992) . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 24 dicembre 2014.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2014. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2015. (14A10039) . . . . . *Pag.* 33

Ministero dell'interno

DECRETO 24 dicembre 2014.

Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali. (14A10038) . . . . . *Pag.* 40

Ministero della salute

ORDINANZA 12 dicembre 2014.

Proroga dell'Ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale». (14A10068) . . . . . *Pag.* 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 8 agosto 2014.

Modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni. (14A09829) . . . . . *Pag.* 42

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Albero azzurro - Società cooperativa sociale», in Trani e nomina del commissario liquidatore. (14A09832) . . . . . *Pag.* 55

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service & Advertising coo. società cooperativa in liquidazione», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore. (14A09830) . . . . . *Pag.* 55

DECRETO 24 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La nuova speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma e nomina del commissario liquidatore. (14A09831) . . . . . *Pag.* 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 4 dicembre 2014.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2571/2014). (14A09833) . . . . . *Pag.* 57

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Relvar Ellipta» (fluticasone furoato/vilanterolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1460/2014). (14A09834) . . . . . *Pag.* 62

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Revinty Ellipta» (fluticasone furoato/vilanterolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1461/2014). (14A09835) . . . . . *Pag.* 63

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1462/2014). (14A09836) . . . . . *Pag.* 64

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1464/2014). (14A09837) . . . . . *Pag.* 65

Garante per la protezione dei dati personali

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2014). (14A09911) . . . . . *Pag.* 66

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2014). (14A09912) . . . . . *Pag.* 69

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (Autorizzazione n. 3/2014). (14A09913) . . . . . *Pag.* 73

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2014). (14A09914) . . . . . *Pag.* 76

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2014). (14A09915) . . . . . *Pag.* 78

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2014). (14A09916) . . . . . *Pag.* 83

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2014). (14A09917) . . . . . *Pag.* 86

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Autorizzazione n. 8/2014). (14A09918) . . . *Pag.* 91

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. (Autorizzazione n. 9/2014). (14A09919) . . . *Pag.* 101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ENAV S.p.A.

Comunicazione dei Coefficienti Unitari di Tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2015. (14A10023) . . . . . *Pag.* 106

Regione Lombardia

Nuove aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF anno 2015 (14A10025) . . . . . *Pag.* 108

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 dicembre 2014.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali. *(14A10033)*

DECRETO 29 dicembre 2014.

Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari. *(14A10037)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 dicembre 2014.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio. *(14A10034)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 16

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 dicembre 2014.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture. *(14A10036)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 17

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 dicembre 2014.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. *(14A10035)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n« 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale e stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in 181 dell'11 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli»;

Vista la nota della regione Piemonte del 10 novembre 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista le nota del Dipartimento della protezione civile del 5 dicembre 2014;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fa proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, é prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

14A09923

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 10 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche»;

Vista la nota della regione Marche del 25 novembre 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 dicembre 2014;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

14A09924

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 9 luglio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini";

Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 12 novembre 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 dicembre 2014;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

14A09925

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 173 dell'8 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto»;

Vista la nota della regione Puglia del 9 dicembre 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'11 dicembre 2014;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

14A09926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2014.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13 luglio 2014 al 12 gennaio 2015).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2014;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2014 al 12 gennaio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4053

14A10026

DECRETO 1° dicembre 2014.

Integrazione dei compiti delegati al Sottosegretario di Stato On. Pier Paolo Baretta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta in data 26 marzo 2014, da intendersi qui per integralmente richiamata;

Ritenuta l'opportunità di integrare detta delega al fine di comprendervi anche la materia dei giochi fino alla conclusione dell'esercizio della relativa delega;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta è delegato, a integrazione della delega rilasciatagli in data 26 marzo 2014, per la materia dei giochi, fino alla conclusione dell'esercizio della relativa delega.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 1° dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3885

14A09990

DECRETO 4 dicembre 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato On. Paola De Micheli.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 571, con il quale il prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i propri decreti in data 19 giugno 2014 concernenti l'individuazione dei compiti delegati ai Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministro dott. Enrico Morando e on. dott. Luigi Casero, nonché i decreti in data 26 marzo 2014 concernenti l'individuazione dei compiti delegati ai Sottosegretari di Stato Pierpaolo Baretta ed Enrico Zanetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, registro n. 3032 - con il quale l'on. Paola De Micheli è stata nominata Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega del Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Ministro dott. Enrico Morando e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della sottocommissione pareri; della Commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri.

4. In caso di assenza o impedimento, l'on. Paola De Micheli provvederà a concordare con altro Sottosegretario, prioritariamente con il Sottosegretario on. Pier Paolo Baretta, la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative a: profili finanziari delle politiche di coesione interna ed europea e delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio; questioni inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi compresi i giochi, a far data, per questi ultimi, dalla conclusione dell'esercizio della relativa delega legislativa; attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica, inclusi i rapporti con le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze per le iniziative e attività che, dalle stesse assunte, hanno rilievo ai fini delle determinazioni del CIPE; profili finanziari e monitoraggio dei piani di rientro degli enti locali, ivi compresa Roma Capitale; monitoraggio dell'attuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della normativa vigente attraverso la normazione secondaria.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 8.

1. L'on. Paola De Micheli svolge, altresì, le funzioni assegnate all'on. Giovanni Legnini nei provvedimenti di determinazione dei compiti da delegare ai Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di Vice Ministri dott. Enrico Morando e on. dott. Luigi Casero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3888

14A09991

DECRETO 10 dicembre 2014.

Rettifica della tabella del decreto di indennizzo 11 dicembre 2012, per l'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile, civico 1, e Viale Brigate Partigiane, civico n. 2.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto di individuazione dell'Agenzia del demanio del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, contenente, tra l'altro, l'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile civico n. 1, viale Brigate Partigiane civico n. 2;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, (c.d. «decreto apporto»), con il quale lo stesso immobile è stato poi conferito al Fondo patrimonio uno (nel seguito «FPU»);

Visto il decreto interministeriale del 26 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2007 (c.d. «primo decreto indennizzo»), con il quale è stata trasferita a FPU, in sostituzione dell'immobile sito in Peschiera del Garda, piazza Serenissima s.n.c., fra l'altro, anche un'ulteriore porzione dell'immobile sopra citato;

Considerato che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della successiva normativa attuativa, sono stati assegnati in proprietà alle regioni a statuto ordinario, nel cui territorio sono ubicati, tra l'altro i locali già sede degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, necessari per l'espletamento delle funzioni in materia di lavori pubblici trasferiti alle regioni stesse;

Visto il verbale di consegna alla regione Liguria prot. 9650/07 dell'11 luglio 2007, con il quale sono state individuate le particelle catastali del suddetto immobile, rimaste nella titolarità della regione Liguria;

Visto il decreto interministeriale di indennizzo dell'11 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2012, (nel seguito indicato «secondo decreto di indennizzo») con il quale, tra l'altro, è stata conseguentemente espunta dal compendio immobiliare trasferito a FPU la parte dell'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile civico n. 1, viale Brigate Partigiane civico n. 2, che risultava già nella titolarità della regione Liguria, giusta verbale sopra citato;

Considerata la nota prot. MI/2014/1115/AS/ML, del 21 maggio 2014, di BNP Paribas Real Estate, SGR di FPU, con la quale veniva richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze un decreto direttoriale ricognitivo ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 2005 (c.d. «decreto di chiusura»), finalizzato ad una migliore individuazione dell'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile civico n. 1, viale Brigate Partigiane civico n. 2, non risultando chiara la parte catastale espunta e quella rimasta nella titolarità di FPU, alla luce dei sopra richiamati atti di individuazione, apporto e indennizzo;

Considerata la nota dell'Agenzia del demanio, prot. 2014/14326/DGPS-PF-PA-FI del 23 maggio 2014 con la quale veniva trasmessa la certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del suddetto decreto 29 dicembre 2005;

Considerata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. DT 43549 del 29 maggio 2014, con la quale è stata chiesta all'Agenzia del demanio la puntuale ricostruzione catastale dell'immobile, e le note di chiarimento prot. n. 2014/15340/DGPS-PF-PA-FI del 4 giugno 2014 dell'Agenzia del demanio, prot. n. MI/2014/1214/AS/ML di BNP Paribas Real Estate del 9 giugno 2014, e le note prot. n. 2014/16719/DGPS-PF-PA-FI e prot. n. 2014/16721/DGPS-PF-PA-FI, entrambe del 17 giugno 2014, dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto necessario dover procedere alla rettifica della tabella allegata al secondo decreto di indennizzo, limitatamente all'immobile indicato al n. 6 della suddetta tabella, sito in Genova, via Finocchiaro Aprile civico n. 1, viale Brigate Partigiane civico n. 2, richiamando i dati catastali della parte dell'immobile rimasto nella titolarità della regione Liguria, così come da istruttoria dell'Agenzia del demanio;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2014/17850/DGPS-PF-PA-FI del 1° luglio 2014, con la quale è stata trasmessa la tabella, denominata «Dati catastali di proprietà della regione Liguria», contenente l'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile n. 1, via Brigate Partigiane n. 2, indennizzato ai sensi del citato «secondo decreto di indennizzo»;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Genova, via Finocchiaro Aprile n. 1, via Brigate Partigiane n. 2, indennizzato ai sensi del «secondo decreto di indennizzo» nelle premesse specificato, è contenuta nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

La predetta tabella integra e sostituisce, limitatamente ai dati relativi all'immobile citato, quanto indicato nella tabella allegata al «secondo decreto di indennizzo».

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3974

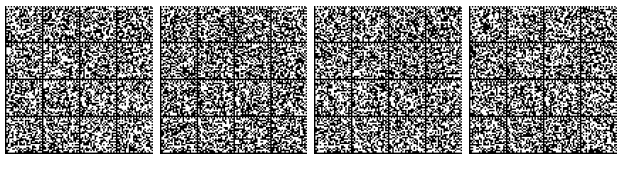

AGENZIA DEL DEMANIO

Allegato nota prot. n. 2014/17850/DGPS-PF-PA-FI del 01/07/2014

Dati catastali di proprietà della Regione Liguria

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			
						TIPO	SEZIONE/FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	GEB020901	LIGURIA	GENOVA (GE)	Viale delle Brigate Partigiane, 2, Via Maddaloni, snc,	Deposito	F	GEB/65	273	18
					Uffici	F	GEB/65	273	27
					Uffici	F	GEB/65	273	31
					Uffici	F	GEB/65	273	33
					Uffici	F	GEB/65	273	35
					Uffici	F	GEB/65	273	37
					Uffici	F	GEB/65	273	40
					Uffici	F	GEB/65	273	42
					Uffici	F	GEB/65	273	43
					Uffici	F	GEB/65	273	45

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
Si fa avvertenza che sono compresi :
- i subalterni 14 e 48 della Particella 273 del Foglio GEB/65, "Beni Comuni Censibili", autorimessa e posti auto scoperti, alla porzione di immobile su Viale delle Brigate Partigiane, 2 da assegnarsi in uso secondo i millesimi di proprietà (come da Verbale di Consegna alla Regione Liguria dell'11/07/2007 Prot. n.9650/07);
- il subalterno 94 della Particella 273 del Foglio GEB/65, "Bene Comune Non Censibile" comune alle unità immobiliari identificate ai subalterni 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57.

DECRETO 16 dicembre 2014.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e l'anno 2013, è pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
FERRARI

14A09922

DECRETO 16 dicembre 2014.

Modifiche alle disposizioni contenute nel decreto 17 ottobre 2008 in materia di accisa sull'energia elettrica.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 49, primo comma, n. 5), il quale stabilisce che spettano alla Regione i nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella Regione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale, ed, in particolare, l'art. 1 il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi erariali spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, previsto dall'art. 2 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 2007, adottato previa intesa con la Regione, che individua i criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero ordinario aperto presso la tesoreria statale, della quota del gettito erariale spettante, nonché le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella Regione;

Visto l'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, nel modificare l'art. 49, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha aumentato a 9,19 decimi la misura del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

Considerata la necessità di adeguare le modalità dei versamenti sul conto intestato alla Regione ed aperto presso la tesoreria statale alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009;

Considerata la necessità di razionalizzare le modalità dei versamenti dell'accisa sull'energia elettrica al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché di fornire dati più puntuali sui quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nel territorio regionale;

Considerato che l'eventuale conguaglio a credito della Regione, risultante dalla differenza tra il gettito spettante a titolo di accisa sull'energia elettrica e le somme percepite tramite modello F24, deve essere corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle risorse stanziate su appositi capitoli di spesa;

Considerata la necessità di tener conto delle modifiche statutarie intervenute;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, il quale dispone che eventuali modifiche al decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione, sentite per le parti di rispettiva competenza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.

Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 73486/RU del 3 luglio 2014;

Sentita l'Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 0105626 del 7 agosto 2014;

Sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 58560 dell'11 luglio 2014;

Vista la nota prot. n. 0013348/P-13337 del 22 ottobre 2014, con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008

1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente l' «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia»", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nelle premesse, dopo il decimo «Visto» inserire il seguente periodo: «Considerata la necessità che il versamento alla Regione di alcune tipologie di entrate sia effettuato mediante corresponsione di acconto e conguaglio»;

b) all'art. 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*) Relativamente ai versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti tramite modello F24- accise, è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia il gettito individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio indicate dal contribuente nell'apposito campo della sezione «accise» della delega di pagamento.»;

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *(Disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica)*. — 1. I versamenti afferenti l'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia sono effettuati interamente al capitolo del bilancio dello Stato 1411/01. In caso di utilizzo del modello «F24 accise», deve essere indicato esclusivamente il codice tributo 2806.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica complessivamente spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonché alla Regione stessa.

3. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme già versate ai sensi dell'art. 3 e del gettito spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della regione Friuli-Venezia Giulia e ne comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze.

4. Il conguaglio a debito della regione Friuli-Venezia Giulia viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante.

5. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa»;

d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole «Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle parole «Agenzia delle dogane e dei monopoli»

2) al comma 3 le parole «Entro la stessa data la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

3) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«7- bis. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla regione Friuli-Venezia Giulia, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio già calcolato ai sensi del comma 7 è riconosciuta in sede di attribuzione del conguaglio dell'esercizio successivo.»;

«7- ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il tramite della Direzione territoriale competente e la regione Friuli Venezia Giulia, prima delle determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di cui ciascuna è in possesso, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.».

e) all'art. 11, comma 2, le parole «L'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle parole «L'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Art. 2.

Aggiornamento degli allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008

1. Al fine di tener conto delle modifiche statutarie intervenute e degli aggiornamenti derivanti dalla prassi amministrativa, le tabelle B, C e D allegate al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, sono sostituite dai corrispondenti allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
IRF1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEF - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEF - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEF - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEF - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRF8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEF - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
IRG1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IRPEG - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEG - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IRPEG - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEG - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IRG8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IRPEG - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
IVA1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA3	DEFINIZIONE VERBALI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA3	DEFINIZIONE VERBALI IVA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IVA - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA7	DEFINIZIONE AUTOMATICA IVA - ART. 7 L. 27/12/2002 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IVA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
IVA8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI IVA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
MFAA	REDDITI ED IMPONIBILI CONSEGUITI ALL'ESTERO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
MFAA	REDDITI ED IMPONIBILI CONSEGUITI ALL'ESTERO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT3	DEFINIZIONE VERBALI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT3	DEFINIZIONE VERBALI RITENUTE - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI RITENUTE - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
RIT8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI RITENUTE - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
TSE1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
TSE1	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
TSE2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
TSE2	DEFINIZIONE CONTRADDITTORIO TASSAZIONE SEPARATA - ART. 15 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
TSE8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
TSE8	CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI TASSAZIONE SEPARATA - ART. 16 L.27/12/02 N. 289	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	A DEBITO	RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	DA DEFINIRE EX ART. 3-BIS
100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1002	EMOLUMENTI ARRETRATI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1002	EMOLUMENTI ARRETRATI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1012	INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1012	INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1018	RITENUTA PRESTAZ.PENSIONIST.COMPLEM.C/CAP.E C/REND. EX D.LGS. 252/05, ART.11,C.6	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1018	RITENUTA PRESTAZ.PENSIONIST.COMPLEM.C/CAP.E C/REND. EX D.LGS. 252/05, ART.11,C.6	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1019	RITENUTE 4% OPERATE DA CONDOMINIO-SOSTITUTO D'IMPOSTA- ACCONTO IRPEF DEL PERCIP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
1019	RITENUTE 4% OPERATE DA CONDOMINIO-SOSTITUTO D'IMPOSTA- ACCONTO IRPEF DEL PERCIP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
102E	RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
102E	RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
1020	RITENUTE 4% OPERATE DA CONDOMINIO-SOSTITUTO D'IMPOSTA- ACCONTO IRES DEL PERCIP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
1020	RITENUTE 4% OPERATE DA CONDOMINIO-SOSTITUTO D'IMPOSTA- ACCONTO IRES DEL PERCIP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
1021	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1045	0	60
1021	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1045	0	60
1033	ADDIZ.LE OPER SOST. IMPOST COMPENS EROG BONUS STOCKOPTIONS T-ART.33.C2.DL 78/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1033	ADDIZ.LE OPER SOST. IMPOST COMPENS EROG BONUS STOCKOPTIONS T-ART.33.C2.DL 78/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1034	RITENUTE AFFERENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	48,45
1034	RITENUTE AFFERENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	48,45
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1039	RITENUT OPERAT DA BANCHE E POSTE ITALIANE SU BONIFICI -ART.25, DL N. 78/2010	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	5	60
1039	RITENUT OPERAT DA BANCHE E POSTE ITALIANE SU BONIFICI -ART.25, DL N. 78/2010	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	5	60
104E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
104E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1049	RITEN.ACC.IRPEF CRED PIGNO SOMM LIQUI PROC.PIGNOR.C/OTERZI-ART. 21,C.15,L.449/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1049	RITEN.ACC.IRPEF CRED PIGNO SOMM LIQUI PROC.PIGNOR.C/OTERZI-ART. 21,C.15,L.449/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1053	IMP.SOST. IRPEF ADD.REG. E COM. COMPENSI ACCESS. REDD.LAV. DIP. ART.2,DL 93/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1053	IMP.SOST. IRPEF ADD.REG. E COM. COMPENSI ACCESS. REDD.LAV. DIP. ART.2,DL 93/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1057	IMP.SOST.IRPEF E DI ADD.LI REG.E COM.SU COMP.ACC.LAV.DIP.DA ASS.FISC-A.2 DL93/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1057	IMP.SOST.IRPEF E DI ADD.LI REG.E COM.SU COMP.ACC.LAV.DIP.DA ASS.FISC-A.2 DL93/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
107E	ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
107E	ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
110E	RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
110E	RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
1100	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1100	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1102	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1102	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1103	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	2	60
1103	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	2	60
1104	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
1104	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
1108	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	50,25
1108	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	50,25
1109	IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	60
1109	IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	60
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	2	60
1110	IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
1110	IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
112E	RITEN.ACC.IRPEF CRED.PIGNORAT.SOMME C/O TERZI-ART.21,C.15 L.N.449/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
112E	RITEN.ACC.IRPEF CRED.PIGNORAT.SOMME C/O TERZI-ART.21,C.15 L.N.449/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
1122	IMP SOSTIT PER ELIMINAZ. VINCOLO DI DISPONIBILIT? GRAVANTE SU RISERVE IN SOSP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1122	IMP SOSTIT PER ELIMINAZ. VINCOLO DI DISPONIBILIT? GRAVANTE SU RISERVE IN SOSP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1123	IMP. SOSTIT.PER RECUP. TASS ECCED. DED.AI SENSI 109,C 4,TUIR-L.244/08 ART1,C. 48	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1123	IMP. SOSTIT.PER RECUP. TASS ECCED. DED.AI SENSI 109,C 4,TUIR-L.244/08 ART1,C. 48	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1124	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
1124	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
1125	IMP. SOST.RIALLINEAM DIFF. VAL. CIV. E FISC. ELEM PATRIM - ART. 1,C. 49 L 244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1125	IMP. SOST.RIALLINEAM DIFF. VAL. CIV. E FISC. ELEM PATRIM - ART. 1,C. 49 L 244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1126	IMP.SOST.RICON. MAG VAL IN BIL.IMM. MAT.E IM PER FUS.SCISS.CONF -AT.1,C. 46,47-	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1126	IMP.SOST.RICON. MAG VAL IN BIL.IMM. MAT.E IM PER FUS.SCISS.CONF -AT.1,C. 46,47-	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1127	IMP.SOSTIT. PER L'ESTROMIS IMMOB. STRUM. DALL' IMPRES IND.-ART.1,C.37- L.244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
1127	IMP.SOSTIT. PER L'ESTROMIS IMMOB. STRUM. DALL' IMPRES IND.-ART.1,C.37- L.244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1128	IMP.RIDET.IRPEF A SEG.PLUSVAL.NON REINVEST.DA CESS.PARTEC.QUALIF.A.68C.6BIS,TUIR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
1128	IMP.RIDET.IRPEF A SEG.PLUSVAL.NON REINVEST.DA CESS.PARTEC.QUALIF.A.68C.6BIS,TUIR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
113E	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
113E	IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
1132	IMP.RIDET.IRES A SEG.PLUSVAL.NON REINVEST.DA CESS.PARTEC.QUALIF.A.68,C.6BIS,TUIR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1132	IMP.RIDET.IRES A SEG.PLUSVAL.NON REINVEST.DA CESS.PARTEC.QUALIF.A.68,C.6BIS,TUIR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1140	IMPSOST.PLUS.CES TIT.ON.TIT PART.E PRO.FIN-INTERM-ART2.C5.DL30/11/13N133-ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1140	IMPSOST.PLUS.CES TIT.ON.TIT PART.E PRO.FIN-INTERM-ART2.C5.DL30/11/13N133-ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
119E	ACC. IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	1	47,25
119E	ACC. IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	1	47,25
120E	SALDO IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	2	47,55
120E	SALDO IMP. SOSTITUT. REDDITI RIVALUTAZ. TFR VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	2	47,55
1239	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI S	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
1239	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI S	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
1242	IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	25	49,65
1242	IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	25	49,65
129E	ACC.IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ.SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTIT.D'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
129E	ACC.IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ.SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTIT.D'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
133E	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	20	60
133E	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	20	60
134E	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	19	60
134E	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	19	60
137E	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
137E	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
138E	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
138E	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
139E	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
139E	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
143E	IMP.SOST.IRPEF E DI ADD.LI REG.E COM.SU COMP.ACC.LAV.DIP.DA ASS.FISC-A.2 DL93/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
143E	IMP.SOST.IRPEF E DI ADD.LI REG.E COM.SU COMP.ACC.LAV.DIP.DA ASS.FISC-A.2 DL93/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
144E	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	60
144E	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	60
147E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011- ASS.FISCALE ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
147E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011- ASS.FISCALE ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
148E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011-ASSIST.FISCALE SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
148E	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC-A.3,DLGS.23/2011-ASSIST.FISCALE SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1616	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	60
1616	IMPSOST.IRPEF,ADD.REG.ECOM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ TR.ASSIST.FISC.ART.2C.228L191/09	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	60
1663	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
1663	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
1665	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	60
1665	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	60
1666	IMP.SOST. DELLE IMP.REDD E IRAP, SOC.NON OPER. IN LIQ.-ART.1,C.112, L.296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
1666	IMP.SOST. DELLE IMP.REDD E IRAP, SOC.NON OPER. IN LIQ.-ART.1,C.112, L.296/06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
1667	IMP.SOST.DEL IMP.RED E IRAP,SOC NON OPER.TRASF. SOC.SEM.ART.1 C.112- L 296-06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
1667	IMP.SOST.DEL IMP.RED E IRAP,SOC NON OPER.TRASF. SOC.SEM.ART.1 C.112- L 296-06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
1670	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	1	60
1670	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	1	60
1672	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1257	0	91
1672	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1257	0	91
1673	IMP. SOST. PER ESTROMISSIONI BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1189	0	60
1673	IMP. SOST. PER ESTROMISSIONI BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1189	0	60
1676	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1176	0	56
1676	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1176	0	56
1684	ADDIZ.LE SU COMP.EROG.A TIT.BONUS E STOCK OPTIONS ART.33 DL78/2010 VERS.AUTOTASS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
1684	ADDIZ.LE SU COMP.EROG.A TIT.BONUS E STOCK OPTIONS ART.33 DL78/2010 VERS.AUTOTASS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1708	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1190	0	55,09
1708	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1190	0	55,09
1709	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
1709	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
1710	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1195	0	45
1710	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1195	0	45
1711	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1196	0	45
1711	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1196	0	45
1712	ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL T	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	1	47,25
1712	ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL T	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	1	47,25
1713	SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	2	47,55
1713	SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	2	47,55
1714	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	3	60
1714	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	3	60
1793	IMP.SOST.REG.FISC.VANTAG IMPR.GIOV LAV.MOB- ACC PRIM RATA-ART.27,DL98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1793	IMP.SOST.REG.FISC.VANTAG IMPR.GIOV LAV.MOB- ACC PRIM RATA-ART.27,DL98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1794	IMP.SOST.REG.FISC.VANT IMPGIOV LAVM- ACC.SEC RAT O UNIC SOLUZ.-ART.27,DL98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1794	IMP.SOST.REG.FISC.VANT IMPGIOV LAVM- ACC.SEC RAT O UNIC SOLUZ.-ART.27,DL98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1795	IMP. SOST.REG.FISC.VANT.IMPREND.GIOVANI E LAVOR. MOBILIT?-SALDO-ART.27,DL98/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1795	IMP. SOST.REG.FISC.VANT.IMPREND.GIOVANI E LAVOR. MOBILIT?-SALDO-ART.27,DL98/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1797	CONTRIBUENTI MINIMI-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CRED.IMP.A.1,C.3,DPCM 21/11/11	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1797	CONTRIBUENTI MINIMI-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CRED.IMP.A.1,C.3,DPCM 21/11/11	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1798	IMP.SOSTIT.CONTRIBUENTI MINIMI-ACCONTO PRIMA RATA-ART.1,C.DA 96 A 117, L. 244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1798	IMP.SOSTIT.CONTRIBUENTI MINIMI-ACCONTO PRIMA RATA-ART.1,C.DA 96 A 117, L. 244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1799	IMP.SOST.CONTR.MINIMI-ACCONTO SECON.RATA O UNICA SOLUZ.-ART.1,C.96-117,L.244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1799	IMP.SOST.CONTR.MINIMI-ACCONTO SECON.RATA O UNICA SOLUZ.-ART.1,C.96-117,L.244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1800	IMPOSTA SOSTITUTIVA -CONTRIBUENTI MINIMI -SALDO-ART. 1, C. DA 96 A 117-L.244/07	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1800	IMPOSTA SOSTITUTIVA -CONTRIBUENTI MINIMI -SALDO-ART. 1, C. DA 96 A 117-L.244/07	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
1803	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1058	0	60
1803	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1058	0	60
1806	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUN	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1806	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUN	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1807	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1070	0	45,15
1807	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1070	0	45,15
1808	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI PARTECIPAZIONI N	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
1808	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI PARTECIPAZIONI N	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
1809	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI TERRENI EDIFICAB	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
1809	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERM. VALORI TERRENI EDIFICAB	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
1811	IMPOSTA SOSTIT.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- L. 266/2005, ART. 1, CO. 469	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1033	1	45,15
1811	IMPOSTA SOSTIT.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- L. 266/2005, ART. 1, CO. 469	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1033	1	45,15
1812	IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO 473	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1198	0	47,85
1812	IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO 473	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1198	0	47,85
1813	IMPOSTA SOSTIT. RELATIVA AL SALDO DI RIVALUTAZIONE - L.266/05, ART. 1, CO 472	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1033	1	45,45
1813	IMPOSTA SOSTIT. RELATIVA AL SALDO DI RIVALUTAZIONE - L.266/05, ART. 1, CO 472	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1033	1	45,45
1815	IMP. SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE RIMANENZE FINALI - ART.81,C.21,D.L. 112/2008	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1069	0	52
1815	IMP. SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE RIMANENZE FINALI - ART.81,C.21,D.L. 112/2008	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1069	0	52
1816	IMP.SOST.IRPEF,ADD.REG.E COM.SU COMP.ACC.RED.LAV DIP IN UNICOPF 09-ART2 DL.93/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1816	IMP.SOST.IRPEF,ADD.REG.E COM.SU COMP.ACC.RED.LAV DIP IN UNICOPF 09-ART2 DL.93/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
1817	IMPOSTA PER RIALLINEAMENTO TOTALE DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15, C.4, D.L. 185/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1817	IMPOSTA PER RIALLINEAMENTO TOTALE DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15, C.4, D.L. 185/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1818	IMPOSTA SOSTITUT.RIALLINEAMENTO PARZ. DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15,C.5,D.L.185/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1818	IMPOSTA SOSTITUT.RIALLINEAMENTO PARZ. DIVERGENZE IAS/IFRS-ART.15,C.5,D.L.185/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1819	IMP.SOST.DIVERG.PR.CON.INT-ART.15,C.3,LETT.B),DL185/08-(C.5E6,ART.13,DLGS.38/05)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1819	IMP.SOST.DIVERG.PR.CON.INT-ART.15,C.3,LETT.B),DL185/08-(C.5E6,ART.13,DLGS.38/05)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1820	IMP.SOST.DIVER.PR.CON.INT.ART.15,C.3,L.B),DL 185/08-(C.2,ART.13,DLGS. 38/05)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
1820	IMP.SOST.DIVER.PR.CON.INT.ART.15,C.3,L.B),DL 185/08-(C.2,ART.13,DLGS. 38/05)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1821	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, ART..15,C.10-MAGG. VALORI ATTIV. IMMATER.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1821	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, ART..15,C.10-MAGG. VALORI ATTIV. IMMATER.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1822	IMPOSTA SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11-MAGGIORI VALORI ALTRE ATTIVIT?	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1822	IMPOSTA SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11-MAGGIORI VALORI ALTRE ATTIVIT?	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1823	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11- MAGGIORI VALORI CREDITI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1823	IMP.SOSTIT. SU OPER.STRAORD. DL185/08, A.15,C.11- MAGGIORI VALORI CREDITI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1824	IMP. SOST.MAGG. VAL. BILANCIO RIVAL.DL185/08,ART15,C16-MAGGIORI VALORI DEI BENI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	2	48
1824	IMP. SOST.MAGG. VAL. BILANCIO RIVAL.DL185/08,ART15,C16-MAGGIORI VALORI DEI BENI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	2	48
1825	IMP.SOSTIT.SU SALDO ATTIVO PER RIVALUTAZION-ART. 15,C.16, DL185/08,-SALDO ATTIVO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	2	50
1825	IMP.SOSTIT.SU SALDO ATTIVO PER RIVALUTAZION-ART. 15,C.16, DL185/08,-SALDO ATTIVO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	2	50
1826	IMP.SOST.PLUSV.CESS.QUOT PART.IN FOND IMM.R FAM.CHIUSI-ART.82,C.18BIS,D.L.112/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1826	IMP.SOST.PLUSV.CESS.QUOT PART.IN FOND IMM.R FAM.CHIUSI-ART.82,C.18BIS,D.L.112/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
1828	IMP.SOST.IRPEF ADD.REG.E COM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ-AUTOTAS-ART.2,C.228,L.191/2009	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	60
1828	IMP.SOST.IRPEF ADD.REG.E COM.LOC.IMM.ABIT.PROV.AQ-AUTOTAS-ART.2,C.228,L.191/2009	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	60
1829	IMP.SOST.PLUS.ISCRIT BILAN VALUT.DISP MET.PREZ USO NO INDUSTR-ART.14,DL78/09-ACC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	3	45
1829	IMP.SOST.PLUS.ISCRIT BILAN VALUT.DISP MET.PREZ USO NO INDUSTR-ART.14,DL78/09-ACC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	3	45
1830	IMP.SOST.PLUS.ISCRI BILAN VAL DISP MET.PREZ USO NO INDUST-ART.14,DL 78/09-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	3	45
1830	IMP.SOST.PLUS.ISCRI BILAN VAL DISP MET.PREZ USO NO INDUST-ART.14,DL 78/09-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	3	45
1831	RILIQ.IMP.SOSTITUTIVA MAGG.VAL.RIMAN.FINALI-ART81,C24,DL112/08-ART15,C7,DL185/08	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1069	0	52
1831	RILIQ.IMP.SOSTITUTIVA MAGG.VAL.RIMAN.FINALI-ART81,C24,DL112/08-ART15,C7,DL185/08	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1069	0	52
1832	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD. DI CUI ALL'ART.32,C.4BISD.L.78/2010-PARTECIPANTE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1832	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD. DI CUI ALL'ART.32,C.4BISD.L.78/2010-PARTECIPANTE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1833	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD.DI CUI ALL'A.32C.4BISD.L. 78/2010-SGR/INTERMEDIAR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1833	IMP.SOST.DELLE IMPOST SUI REDD.DI CUI ALL'A.32C.4BISD.L. 78/2010-SGR/INTERMEDIAR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1834	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI SU VALORE NETTO FONDO-ART32,C.5,DL78/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1834	IMPOSTA SOSTITUTIVA IMPOSTE SUI REDDITI SU VALORE NETTO FONDO-ART32,C.5,DL78/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1835	IMP.SOST.DELLE IMPOST SU REDD.E DELLIRAP SU RISULTATO LIQUIDAZ.-A.32,C.5,DL78/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1835	IMP.SOST.DELLE IMPOST SU REDD.E DELLIRAP SU RISULTATO LIQUIDAZ.-A.32,C.5,DL78/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
1840	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CANON LOCAZ.-A.3,DLGS23/11-ACCONTOPRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
1840	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CANON LOCAZ.-A.3,DLGS23/11-ACCONTOPRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
1841	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL,SUCAN.LOC.-A.3DLGS23/11-ACC.SEC.RATAOACC.UN.SOL	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
1841	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL,SUCAN.LOC.-A.3DLGS23/11-ACC.SEC.RATAOACC.UN.SOL	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
1842	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL SUCAN. LOC.IMM.U.AB E PERT-A.3,DLGS.23/11-SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1842	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGIS/BOLL SUCAN. LOC.IMM.U.AB E PERT-A.3,DLGS.23/11-SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1843	IMP.SOS.OP.STR-ART.15,C.10B-10T DL 185-08-MAG.VAL. AT.IMM-ART23 C12.A 15 DL98-11	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1843	IMP.SOS.OP.STR-ART.15,C.10B-10T DL 185-08-MAG.VAL. AT.IMM-ART23 C12.A 15 DL98-11	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
1844	CEDOLARE SECCA-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CRED.IMP.A.1,C.3, DPCM 21/11/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1844	CEDOLARE SECCA-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CRED.IMP.A.1,C.3, DPCM 21/11/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1845	IIMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC. A.3,DLGS.23/2011-ASS.FISCALE ACCONT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
1845	IIMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC. A.3,DLGS.23/2011-ASS.FISCALE ACCONT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
1846	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC.A.3,DLGS.23/2011-ASSISTENZAFISC.SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1846	IMP.SOST.IRPEF/ADD.LI/REGISTR/BOLL CAN.LOC.A.3,DLGS.23/2011-ASSISTENZAFISC.SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
1989	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO - IRPEF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
1989	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO - IRPEF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
1990	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1990	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
1991	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
1991	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
1992	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
1992	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
2001	IRES ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2001	IRES ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2002	IRES-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2002	IRES-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2003	IRES SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2003	IRES SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2004	ADDIZ.LE IRES ART. 31 C.3 D.L.185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
2004	ADDIZ.LE IRES ART. 31 C.3 D.L.185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	45
2005	ADD. LE IRES - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	45
2005	ADD. LE IRES - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	45
2006	ADDIZ.LE IRES - ART. 31 C. 3 D.L. 185/2008 - SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	45
2006	ADDIZ.LE IRES - ART. 31 C. 3 D.L. 185/2008 - SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	45
201E	IRES - ACC. PRIMA RATA - ART.72 DEL DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DLGS 344/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
201E	IRES - ACC. PRIMA RATA - ART.72 DEL DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DLGS 344/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2010	ADDIZ.LE IRES SETT.RE PETROL. E GAS-ART. 81,C.16-18,D.L .N.112/08-ACC.PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2010	ADDIZ.LE IRES SETT.RE PETROL. E GAS-ART. 81,C.16-18,D.L .N.112/08-ACC.PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2011	ADD.LE IRES SETT.PETR E GAS-ART.81,C.16-18,D.L.112/08-ACC.SECON RATA O UNICA SOL	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2011	ADD.LE IRES SETT.PETR E GAS-ART.81,C.16-18,D.L.112/08-ACC.SECON RATA O UNICA SOL	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2012	ADDIZIONALE IRES SETTORE PETROL. E GAS-ART. 81,C.16-18, D.L. 112/08 - SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2012	ADDIZIONALE IRES SETTORE PETROL. E GAS-ART. 81,C.16-18, D.L. 112/08 - SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
202E	IRES- ACC.SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE-ART.72 DPR 917/86, MODIF. DLGS 344/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
202E	IRES- ACC.SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE-ART.72 DPR 917/86, MODIF. DLGS 344/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
2024	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
203E	IRES SALDO- ART. 72 DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DAL DLGS 344/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
203E	IRES SALDO- ART. 72 DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DAL DLGS 344/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2100	IRPEG SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2100	IRPEG SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2101	MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2101	MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2112	IRPEG ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2112	IRPEG ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2113	IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2113	IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2114	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEG SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2114	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEG SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2115	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEG I ACC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2115	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEG I ACC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2116	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEG II ACC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2116	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEG II ACC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2117	ADEGUAMENTO IRPEG RICAVI O COMPENSI AI PARAM. O STUDI DI SETTORE D.L.269/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2117	ADEGUAMENTO IRPEG RICAVI O COMPENSI AI PARAM. O STUDI DI SETTORE D.L.269/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2118	SOGGETTI DIVERSI DA PERS. FISICHE-MAGG. 3%-ADEG.STUDI SETTORE DPR N.195/99	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2118	SOGGETTI DIVERSI DA PERS. FISICHE-MAGG. 3%-ADEG.STUDI SETTORE DPR N.195/99	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2120	IRES-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA - ART.10,C.2,DL N. 185/2008	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2120	IRES-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA - ART.10,C.2,DL N. 185/2008	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	8	45
2724	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1181	0	60
2724	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1181	0	60
2726	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1182	0	47,1
2726	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1182	0	47,1
2727	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1046	0	51,28
2727	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1046	0	51,28
2728	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CON	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
2728	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CON	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
2729	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1056	0	51,28
2729	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1056	0	51,28
2804	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI	A DEBITO	OVUNQUE	FRIULI VENEZIA GIULIA	1	1409	1	DA DEFINIRE EX ART. 7
2806	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	1	1411	1	90
2806	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	1	1411	1	90
4001	IRPEF SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4001	IRPEF SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4002	MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4002	MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4003	ADDIZ.LE IRPEF - ART 31 C.3 D.L. 185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	60
4003	ADDIZ.LE IRPEF - ART 31 C.3 D.L. 185/2008 - ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
4004	ADD.LE IRPEF ART. 31,C.3, D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	60
4004	ADD.LE IRPEF ART. 31,C.3, D.L. 185/2008 -ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	60
4005	ADDIZ.LE IRPEF - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 - SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	60
4005	ADDIZ.LE IRPEF - ART. 31 C.3 D.L. 185/2008 - SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1037	0	60
4006	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAM	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	48,45
4006	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAM	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	48,45
4025	IMPOSTA SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1192	0	60
4025	IMPOSTA SOST. IRPEF NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1192	0	60
4026	IMPOSTA SOST. IRPEF SOGGETTI IN REGIME AGEVOLATO ATTIVITA' MARGIN. A.14 L388/00	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
4026	IMPOSTA SOST. IRPEF SOGGETTI IN REGIME AGEVOLATO ATTIVITA' MARGIN. A.14 L388/00	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
4033	IRPEF ACCONTO PRIMA RATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4033	IRPEF ACCONTO PRIMA RATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4034	IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4034	IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4035	IRPEF - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CRED. IMPOSTA ART.1, C.3 , DPCM 21/11/2011	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4035	IRPEF - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CRED. IMPOSTA ART.1, C.3 , DPCM 21/11/2011	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4040	IMPOSTA SUI REDD. DERIVANTI DA PIGN. P/TERZI - PROVV. DIR. AG. ENTRATE 03/03/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4040	IMPOSTA SUI REDD. DERIVANTI DA PIGN. P/TERZI - PROVV. DIR. AG. ENTRATE 03/03/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4057	IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D'IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	9	60
4057	IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D'IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	9	60
4200	ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
4200	ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
4201	ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTIT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
4201	ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTIT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
4357	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1178	0	60
4357	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1178	0	60
4720	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	16	60
4720	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	16	60
4722	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEF SALDO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4722	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEF SALDO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4723	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEF I ACC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4723	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEF I ACC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4724	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEF II ACC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4724	IMP. SUL REDD. PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 IRPEF II ACC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	14	60
4725	ADEGUAMENTO IRPEF RICAVI O COMPENSI AI PARAM. O STUDI DI SETTORE D.L.269/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4725	ADEGUAMENTO IRPEF RICAVI O COMPENSI AI PARAM. O STUDI DI SETTORE D.L.269/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4726	PERSONE FISICHE-MAGG. 3% ADEG.STUDI SETT.-ART.2,C. 2-BIS, DPR N.195/99	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4726	PERSONE FISICHE-MAGG. 3% ADEG.STUDI SETT.-ART.2,C. 2-BIS, DPR N.195/99	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4730	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	20	60
4730	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	20	60
4731	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	19	60
4731	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	19	60
4999	REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4999	REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
5001	IVA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
5001	IVA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
5002	IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
5002	IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
5003	IRPEG OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5003	IRPEG OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5004	RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
5004	RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
5009	ACCONTO IRPEF SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA SOSP. EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
5009	ACCONTO IRPEF SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA SOSP. EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
5012	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI EV. EC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
5012	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI EV. EC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1026	23	60
5013	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE INDICATE IN DICHIARAZIONE EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	48,45
5013	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE INDICATE IN DICHIARAZIONE EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1032	1	48,45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
5014	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI EV. ECC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
5014	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI EV. ECC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
5015	IMPOSTA DOVUTA SUL REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA SOSP. EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
5015	IMPOSTA DOVUTA SUL REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA SOSP. EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
5016	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE SOSP. EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
5016	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE SOSP. EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
5017	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA SOSP. EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1182	0	47,1
5017	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA SOSP. EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1182	0	47,1
5018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI EV. ECC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1046	0	51,28
5018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI EV. ECC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1046	0	51,28
5019	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR EV. ECC.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	2	47,55
5019	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR EV. ECC.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	2	47,55
5046	REST/RECUP INCENT. FISC.PART. FIERE ESTERO- ART. 1,C.1, LET B) DL 269/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5046	REST/RECUP INCENT. FISC.PART. FIERE ESTERO- ART. 1,C.1, LET B) DL 269/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5048	REST/RECUP INCENT. FISC. COM. CALAMITAT. 2002- ART. 5 SEX DL 282/02	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5048	REST/RECUP INCENT. FISC. COM. CALAMITAT. 2002- ART. 5 SEX DL 282/02	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5052	REST. CAPITALE INCENT FISCALI SOC QUOTATE STATO MEMBRO UE- DEC.CE C 591/2005	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5052	REST. CAPITALE INCENT FISCALI SOC QUOTATE STATO MEMBRO UE- DEC.CE C 591/2005	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5054	REST.CAPITALE INCENT. FISCALI OICVM SPEC.SOC.QUOTATE PIC MED CAP. CE C3302/2005	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
5054	REST.CAPITALE INCENT. FISCALI OICVM SPEC.SOC.QUOTATE PIC MED CAP. CE C3302/2005	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
6001	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6001	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6002	VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6002	VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6003	VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6003	VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6004	VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6004	VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6005	VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6005	VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6006	VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6006	VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6007	VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6007	VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6008	VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6008	VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6009	VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6009	VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
601E	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
601E	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6010	VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6010	VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6011	VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6011	VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6012	VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6012	VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6013	VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6013	VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
602E	VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
602E	VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
603E	VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
603E	VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6031	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6031	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6032	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6032	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6033	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6033	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
6034	VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6034	VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6035	VERSAMENTO IVA ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6035	VERSAMENTO IVA ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6036	CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6036	CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6037	CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6037	CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6038	CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6038	CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
604E	VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
604E	VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
605E	VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
605E	VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
606E	VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
606E	VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
607E	VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
607E	VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
608E	VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
608E	VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
609E	VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
609E	VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
610E	VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
610E	VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
611E	VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
611E	VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
612E	VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
612E	VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
613E	VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
613E	VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
614E	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE I TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
614E	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE I TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
615E	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE II TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
615E	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE II TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
616E	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE III TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
616E	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE III TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
617E	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
617E	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
618E	VERSAMENTO IVA ACCONTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
618E	VERSAMENTO IVA ACCONTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
619E	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
619E	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6201	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE GENNAIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6201	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE GENNAIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6202	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE FEBBRAIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6202	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE FEBBRAIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6203	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE MARZO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6203	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE MARZO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6204	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE APRILE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6204	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE APRILE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6205	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE MAGGIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6205	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE MAGGIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6206	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE GIUGNO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6206	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE GIUGNO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6207	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE LUGLIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6207	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE LUGLIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
6208	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE AGOSTO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6208	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE AGOSTO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6209	VERSAMENTO IVA IMM. NE AUTO UE - MESE SETTEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6209	VERSAMENTO IVA IMM. NE AUTO UE - MESE SETTEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6210	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE OTTOBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6210	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE OTTOBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6211	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE NOVEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6211	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE NOVEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6212	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE DICEMBRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6212	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - MESE DICEMBRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6231	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - PRIMO TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6231	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - PRIMO TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6232	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - SECONDO TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6232	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - SECONDO TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6233	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - TERZO TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6233	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - TERZO TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6234	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - QUARTO TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6234	VERSAMENTO IVA IMM.NE AUTO UE - QUARTO TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6492	IVA DERIVANTE DA RETTIFICA PER I CONTR. MINIMI - ART. 32BIS 633/1972	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6492	IVA DERIVANTE DA RETTIFICA PER I CONTR. MINIMI - ART. 32BIS 633/1972	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6493	INTEGRAZIONE IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6493	INTEGRAZIONE IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6494	STUDI DI SETTORE - ADEGUAMENTO IVA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6494	STUDI DI SETTORE - ADEGUAMENTO IVA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6495	IVA REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6495	IVA REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6497	IVA RETTIFICA DETRAZIONE CONTR. MINIMI - ART.1, C. DA 96A117,L. 24/12/2007 N.244	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6497	IVA RETTIFICA DETRAZIONE CONTR. MINIMI - ART.1, C. DA 96A117,L. 24/12/2007 N.244	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6501	IVA SU VENDITA BENI IMMOBILI OGGETTO ESPROPRIAZIONE FORZATA - ART.591-BIS CPC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6501	IVA SU VENDITA BENI IMMOBILI OGGETTO ESPROPRIAZIONE FORZATA - ART.591-BIS CPC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6720	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6720	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6721	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6721	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6722	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6722	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6723	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6723	SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6724	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 1 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6724	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 1 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6725	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6725	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6726	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 3 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6726	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 3 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6727	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 4 TRIMESTRE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6727	SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 4 TRIMESTRE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6729	IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6729	IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	1	91
6781	ECCEDENZA VERS. RIT. LAVORO DIP., ASSIM. E ASSIST. FISC.-DICH. MOD.770 SEMPLIF.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
6781	ECCEDENZA VERS. RIT. LAVORO DIP., ASSIM. E ASSIST. FISC.-DICH. MOD.770 SEMPLIF.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
6782	ECCEDENZA VERS. RIT. LAV. AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDD. DIVERSI-MOD 770 SEMPL.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
6782	ECCEDENZA VERS. RIT. LAV. AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDD. DIVERSI-MOD 770 SEMPL.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	4	60
6830	CREDITO IRPEF DA RITENUTE RESIDUE RIATTRIBUITE DAI SOCI AI SOGGETTI ART.5 TUIR	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
6830	CREDITO IRPEF DA RITENUTE RESIDUE RIATTRIBUITE DAI SOCI AI SOGGETTI ART.5 TUIR	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
6833	CRED. IMP. REINTEGRO SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 11, C.8, D.LGS 252/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
6833	CRED. IMP. REINTEGRO SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 11, C.8, D.LGS 252/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
6834	CRED.IMP.FAV.EN.CRED.E.FIN.IMP.ANTIC.ISCR.BILACSUPERD.ES.-ART.2,C.55-59DL225/10	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
6834	CRED.IMP.FAV.EN.CRED.E.FIN.IMP.ANTIC.ISCR.BILACSUPERD.ES.-ART.2,C.55-59DL225/10	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
7101	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1182	0	47,1
7101	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1182	0	47,1
7104	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1046	0	51,28
7104	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1046	0	51,28
7107	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
7107	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
7380	ART.36-BIS- IMPOSTA EX ART. 15, L. 25/1/2006, N. 29 ESPOS.PROD.FIERE -CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
7380	ART.36-BIS- IMPOSTA EX ART. 15, L. 25/1/2006, N. 29 ESPOS.PROD.FIERE -CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
7385	ART.36BIS-IMPOSTA EX ART.24,L.25/1/06,N.29INVEST.COMUNI X CALAMITA' 2002-CAPIT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
7385	ART.36BIS-IMPOSTA EX ART.24,L.25/1/06,N.29INVEST.COMUNI X CALAMITA' 2002-CAPIT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
7458	IRPEF+INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAM.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
7458	IRPEF+INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAM.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
7459	IRPEG-IRES+INTERESSI - RECUP.CREDITO INDEBITAM.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	11	45
7459	IRPEG-IRES+INTERESSI - RECUP.CREDITO INDEBITAM.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	11	45
7461	IVA + INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAM.COMPENSATO - CONTROLLO SOSTANZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
7461	IVA + INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAM.COMPENSATO - CONTROLLO SOSTANZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
7462	RITEN. ACCONTO+INTERESSI -RECUP.CREDITO INDEBIT.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
7462	RITEN. ACCONTO+INTERESSI -RECUP.CREDITO INDEBIT.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
7467	SANZIONE REL. A TRIB. ERARIALI-RECUP.CREDIT INDEBIT.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZ	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	48
7467	SANZIONE REL. A TRIB. ERARIALI-RECUP.CREDIT INDEBIT.COMPENSATO-CONTROLLO SOSTANZ	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	48
8009	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI DELL'IVA DI CUI ART.74	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
8009	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI DELL'IVA DI CUI ART.74	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
8012	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
8012	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
8013	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
8013	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
8015	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
8015	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
8024	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
8024	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
8039	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
8039	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
8040	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
8040	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
8042	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
8042	LEGGE 289 DEL 2002 - DICHIARAZIONE RISERVATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1253	1	91
8051	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIP. NON NEGOZ.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
8051	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIP. NON NEGOZ.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
8052	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI ED.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
8052	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDET. DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI ED.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
8053	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DELLE PART.- ART.6BIS D.L.355/2003	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
8053	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DELLE PART.- ART.6BIS D.L.355/2003	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
8054	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DEI TERRENI ED. - ART. 6 BIS.DL355/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
8054	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RID. DEI VALORI DEI TERRENI ED. - ART. 6 BIS.DL355/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
8055	IMP.SOST. RIDETERM. PARTECIP. NON NEG. MERCATI REGOLAM.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
8055	IMP.SOST. RIDETERM. PARTECIP. NON NEG. MERCATI REGOLAM.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	1	60
8056	IMP. SOST. RIDETERM. VALORI TERRENI EDIF. E CON DEST. AGRICOLA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
8056	IMP. SOST. RIDETERM. VALORI TERRENI EDIF. E CON DEST. AGRICOLA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	1	59,85
825T	PROVENTI UTILIZZAZ.ACQUE PUBBLICHE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	7	2608	1	90
825T	PROVENTI UTILIZZAZ.ACQUE PUBBLICHE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	7	2608	1	90
8919	SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART 33,C. 4, LETT. B, D.L. 30/09/2003 N.269-IRPEF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
8919	SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART 33,C. 4, LETT. B, D.L. 30/09/2003 N.269-IRPEF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
8920	SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 N.269-IRPEF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
8920	SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 N.269-IRPEF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
900A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID.IRPEF PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
900A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID.IRPEF PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9008	ART.36TER, DPR 600-73 -IMP.SOST.LAVOR.STRAOR.PREMI PROD- ART.2,DL98/08-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9008	ART.36TER, DPR 600-73 -IMP.SOST.LAVOR.STRAOR.PREMI PROD- ART.2,DL98/08-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
9010	ART.36 BIS - IRPEF - SALDO - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9010	ART.36 BIS - IRPEF - SALDO - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9016	ART.36 TER - IRPEF - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9016	ART.36 TER - IRPEF - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9019	ART.36TER-DPR 600/73-IMP.SOST CONTRIBU MINIM-ART.1,DAC.96 A 117,L.244/07-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9019	ART.36TER-DPR 600/73-IMP.SOST CONTRIBU MINIM-ART.1,DAC.96 A 117,L.244/07-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9020	ART.36 BIS - IRPEG - SALDO - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9020	ART.36 BIS - IRPEG - SALDO - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9026	ART.36 TER - IRPEG/IRES - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9026	ART.36 TER - IRPEG/IRES - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
903A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID. IRES PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
903A	ART.36BISDPR600/73-IMP.RID. IRES PLUS.NO RE. CESS.PART.QUAL-ART68,C6BIS TUIR-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9030	ART.36 BIS - VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE- CAPITALE-	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9030	ART.36 BIS - VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE- CAPITALE-	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9031	ART.36 BIS - VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9031	ART.36 BIS - VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9033	ART.36 BIS - VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE - INTERESSI -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9033	ART.36 BIS - VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE - INTERESSI -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9050	ART.36 BIS - RITEN. RETRIB., PENS., TRASF., MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9050	ART.36 BIS - RITEN. RETRIB., PENS., TRASF., MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9051	ART.36 BIS - RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9051	ART.36 BIS - RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9052	ART.36 BIS - RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALI-CAPIT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9052	ART.36 BIS - RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALI-CAPIT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9053	ART.36 BIS - RITEN. INDENN. E COMPENSI CORR. DA TERZI A PRESTATORI LAV. DIP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9053	ART.36 BIS - RITEN. INDENN. E COMPENSI CORR. DA TERZI A PRESTATORI LAV. DIP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9054	ART.36 BIS - RITEN. INDENN., GETTONI PRESENZA, ALTRI COMP. ESERC. PUBBL. FUNZ.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9054	ART.36 BIS - RITEN. INDENN., GETTONI PRESENZA, ALTRI COMP. ESERC. PUBBL. FUNZ.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9055	ART.36 BIS - RITEN. ALTRI ASSEGNI PERIODICI-LETT.I-ART.47 DPR 917/86-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9055	ART.36 BIS - RITEN. ALTRI ASSEGNI PERIODICI-LETT.I-ART.47 DPR 917/86-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9056	ART.36 BIS - RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9056	ART.36 BIS - RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9057	ART.36 BIS - RITEN. SU PENS., VITALIZI ED INDENN. DOVUTI CESSAZ. CARICHE ELETT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9057	ART.36 BIS - RITEN. SU PENS., VITALIZI ED INDENN. DOVUTI CESSAZ. CARICHE ELETT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9058	ART.36 BIS - RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9058	ART.36 BIS - RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9059	ART.36 BIS - RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9059	ART.36 BIS - RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9060	ART.36 BIS - RITEN. BORSE STUDIO, ASSEGNI, PREMI O SUSSIDI STUDIO E ADD. PROF.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9060	ART.36 BIS - RITEN. BORSE STUDIO, ASSEGNI, PREMI O SUSSIDI STUDIO E ADD. PROF.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9061	ART.36 BIS - RITENUTE SU INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO -CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9061	ART.36 BIS - RITENUTE SU INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO -CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9062	ART.36 BIS - RITENUTE SU CONGUAGLIO ART.23, 3[COMMA, DPR 600/1973 - CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9062	ART.36 BIS - RITENUTE SU CONGUAGLIO ART.23, 3[COMMA, DPR 600/1973 - CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9063	ART.36 BIS - RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9063	ART.36 BIS - RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9064	ART.36 BIS - RITENUTE SU RENDITE AVS - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9064	ART.36 BIS - RITENUTE SU RENDITE AVS - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9079	ART.36 BIS - RITEN. PROVVIG. RAPPORTI DI COMMISS., AGENZIA, MEDIAZ., RAPPR.-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9079	ART.36 BIS - RITEN. PROVVIG. RAPPORTI DI COMMISS., AGENZIA, MEDIAZ., RAPPR.-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
908A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REGIS,BOL.LOCAZ-ART3DLGS23/11-SALDO-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	3	56,49
908A	ART36BISDPR600/73-IMP.SOST.IRPEF,REGIS,BOL.LOCAZ-ART3DLGS23/11-SALDO-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	3	56,49
9080	ART.36 BIS - RIT. REDD. LAVORO AUTONOMO: COMPENSI ESERC. ARTI E PROFESSIONI-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9080	ART.36 BIS - RIT. REDD. LAVORO AUTONOMO: COMPENSI ESERC. ARTI E PROFESSIONI-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9081	ART.36 BIS - RIT. REDD. DA UTILIZZ. MARCHI E OP. INGEGNO, COLL. COORD. E CONT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9081	ART.36 BIS - RIT. REDD. DA UTILIZZ. MARCHI E OP. INGEGNO, COLL. COORD. E CONT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9082	ART.36 BIS - RITEN. INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9082	ART.36 BIS - RITEN. INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
9083	ART.36 BIS - RIT. COMP. PREST. LAVORO AUTONOMO CORRISP. A SOGG. RES. ALL'ESTERO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9083	ART.36 BIS - RIT. COMP. PREST. LAVORO AUTONOMO CORRISP. A SOGG. RES. ALL'ESTERO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9084	ART.36 BIS - RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9084	ART.36 BIS - RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9093	ART.36 BIS - RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9093	ART.36 BIS - RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9094	ART.36 BIS - MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9094	ART.36 BIS - MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9095	ART.36 BIS - IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONEROSO PART. INTERM	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9095	ART.36 BIS - IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONEROSO PART. INTERM	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9097	ART.36 BIS - RITEN. SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INTRAMURARIA-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9097	ART.36 BIS - RITEN. SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INTRAMURARIA-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9098	ART.36 BIS - RIT. COMPENSI PERCEP. DA SOGGETTI IMPEGN. IN LAVORI SOC. UTILI-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9098	ART.36 BIS - RIT. COMPENSI PERCEP. DA SOGGETTI IMPEGN. IN LAVORI SOC. UTILI-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9099	ART.36 BIS - CONG. A.23,C.3,DPR.600/73-VERS.TO COMPRENSIVO INT. EFFETTUATO SOST.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9099	ART.36 BIS - CONG. A.23,C.3,DPR.600/73-VERS.TO COMPRENSIVO INT. EFFETTUATO SOST.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9120	ART.36 BIS - ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITENUTE DI IMPOSTE ERAR.DA UTIL. IN COMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9120	ART.36 BIS - ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITENUTE DI IMPOSTE ERAR.DA UTIL. IN COMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9142	ART.36 BIS - ACC. IMPOSTE SUI REDDITI SOGG. A TASSAZ. SEPARATA TRATT. SOST. IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9142	ART.36 BIS - ACC. IMPOSTE SUI REDDITI SOGG. A TASSAZ. SEPARATA TRATT. SOST. IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9149	ART.36 BIS - IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-CAPIT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9149	ART.36 BIS - IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-CAPIT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9150	ART.36 BIS - IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9150	ART.36 BIS - IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9151	ART.36 BIS - IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9151	ART.36 BIS - IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
917A	ART36BISDPR600/73-CRED.IRPEF RITEN. RESID RIATTR SOCI A SOGG. ART. 5 TUIR-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
917A	ART36BISDPR600/73-CRED.IRPEF RITEN. RESID RIATTR SOCI A SOGG. ART. 5 TUIR-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9190	ART.36 BIS - IRPEF AMM. AGEV.ATO-REDD. IMPR.-P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9190	ART.36 BIS - IRPEF AMM. AGEV.ATO-REDD. IMPR.-P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
920A	ART36BISDPR600/73-CRED.IMP.REINTEGRO SOMME ANTICIP. EX ART.11,C.8,DLGS252/05-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
920A	ART36BISDPR600/73-CRED.IMP.REINTEGRO SOMME ANTICIP. EX ART.11,C.8,DLGS252/05-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9200	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 - FONDI COMUNI DI INVESTIM.-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
9200	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 - FONDI COMUNI DI INVESTIM.-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
9206	ART.36 BIS - IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. - A.7, C.11, DL461?97 - CAPIT.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	2	60
9206	ART.36 BIS - IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. - A.7, C.11, DL461?97 - CAPIT.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	2	60
9218	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.C-TER DEL TUIR - CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9218	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.C-TER DEL TUIR - CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9221	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.-CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
9221	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.-CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	3	45
9224	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO -CAPITALE -	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	1	60
9224	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO -CAPITALE -	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	1	60
923A	ART36BISDPR600/73-CRED.IMP.ENTI CRED.FIN.IMPO.ANTIC.-ART2,C55A59DL225/10 -IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
923A	ART36BISDPR600/73-CRED.IMP.ENTI CRED.FIN.IMPO.ANTIC.-ART2,C55A59DL225/10 -IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9236	ART.36 BIS - ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA- CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9236	ART.36 BIS - ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA- CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9242	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9242	ART.36 BIS - IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9245	ART.36 BIS - IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF.- CAP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9245	ART.36 BIS - IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF.- CAP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9254	ART.36BIS-IMP.SOST.0,25% SU FONDI MOB.APERTI CHIUSI EST.,ART.15,C.6,D.LGS.461/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
9254	ART.36BIS-IMP.SOST.0,25% SU FONDI MOB.APERTI CHIUSI EST.,ART.15,C.6,D.LGS.461/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
9256	ART.36 TER - IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9256	ART.36 TER - IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9263	ART.36 BIS - ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9263	ART.36 BIS - ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9266	ART.36 BIS - PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (IMPOSTA)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9266	ART.36 BIS - PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (IMPOSTA)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
9269	ART.36 BIS - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9269	ART.36 BIS - OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9272	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9272	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9273	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9273	ART.36 BIS - IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9275	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND- IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9275	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND- IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9278	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9278	ART.36 BIS - IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9281	ART.36 BIS - IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - ART.7, C.11, L.488/99 - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9281	ART.36 BIS - IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - ART.7, C.11, L.488/99 - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9282	ART.36 BIS - IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - ART.7, C.11, L.488/99 - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9282	ART.36 BIS - IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO - ART.7, C.11, L.488/99 - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9293	ART. 36 BIS- IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
9293	ART. 36 BIS- IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
9296	ART.36BIS-IMP.SOST.REDD.ART.41,C.1/G-QUAT.TUIR-A.26-TER,C.1,DPR600/73	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1195	0	45
9296	ART.36BIS-IMP.SOST.REDD.ART.41,C.1/G-QUAT.TUIR-A.26-TER,C.1,DPR600/73	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1195	0	45
932A	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.OP.STRA.ART15,C10,BIS,TER DL185/08 MAG VAL AT IMM-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
932A	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.OP.STRA.ART15,C10,BIS,TER DL185/08 MAG VAL AT IMM-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
9321	ART. 36 BIS - RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9321	ART. 36 BIS - RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9324	ART. 36 BIS - RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE - CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9324	ART. 36 BIS - RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE - CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9379	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	3	60
9379	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1197	3	60
938A	ART.36BISDPR 600/73-RIT.TIT.ACC.IRPEF CRED.PIGN.PRES.TERZ.ART21C5L449/97-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
938A	ART.36BISDPR 600/73-RIT.TIT.ACC.IRPEF CRED.PIGN.PRES.TERZ.ART21C5L449/97-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9388	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1045	0	60
9388	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1045	0	60
9391	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1192	0	60
9391	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1192	0	60
9394	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9394	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9397	CONTROLLI DA 36 BIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
9397	CONTROLLI DA 36 BIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
9401	IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9401	IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9402	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI ACCERTAMENTO CON ADE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9402	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI ACCERTAMENTO CON ADE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9405	IRPEG/IRES E RELATIVI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	10	45
9405	IRPEG/IRES E RELATIVI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	10	45
9409	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9409	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
941A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IMP.SU REDD.A.32,C.4BISDL78/10-PARTECIPANTE-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
941A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IMP.SU REDD.A.32,C.4BISDL78/10-PARTECIPANTE-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
9413	IVA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9413	IVA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9429	36 BIS-INTEGRAZIONE IVA-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9429	36 BIS-INTEGRAZIONE IVA-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9430	36 BIS-INTEGRAZIONE IVA-INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9430	36 BIS-INTEGRAZIONE IVA-INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9432	36 BIS-STUDI DI SETTORE-ADEGUAMENTO IVA-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9432	36 BIS-STUDI DI SETTORE-ADEGUAMENTO IVA-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9433	36 BIS-STUDI DI SETTORE-ADEGUAMENTO IVA- INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9433	36 BIS-STUDI DI SETTORE-ADEGUAMENTO IVA- INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9438	36 BIS-ECC.VERS.RIT.LAV.AUT.,PROVV.E REDD.DIV.DICH.MOD. 770 SEMPLIF.-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9438	36 BIS-ECC.VERS.RIT.LAV.AUT.,PROVV.E REDD.DIV.DICH.MOD. 770 SEMPLIF.-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
944A	ART.36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BIS,DL78/10SGR/INTERM-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
944A	ART.36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.A.32,C.4BIS,DL78/10SGR/INTERM-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
9444	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE PARTECIP.NO NEG.MERC.REG.DL.282/02 ART.2-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9444	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE PARTECIP.NO NEG.MERC.REG.DL.282/02 ART.2-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9447	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORI TERR.EDIF.E DESTIN.AGRICOLA DL282/02 ART 2-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9447	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORI TERR.EDIF.E DESTIN.AGRICOLA DL282/02 ART 2-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9450	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VAL.PARTEC.NO NEG.IN MERC.REGOL.DL355/03 A.6 BIS-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9450	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VAL.PARTEC.NO NEG.IN MERC.REGOL.DL355/03 A.6 BIS-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9451	IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
9451	IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
9452	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	48
9452	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	48
9455	IRPEG/IRES E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	11	45
9455	IRPEG/IRES E RELATIVI INTERESSI - OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	11	45
9459	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
9459	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	24	60
9463	IVA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9463	IVA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
947A	A.36BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.SU VAL.NETTO FONDO-A.32C.5DL78/10IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
947A	A.36BIS DPR600/73.IMP.SOST.IMP.SUI REDD.SU VAL.NETTO FONDO-A.32C.5DL78/10IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
9486	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VAL.ACQ.PARTECIPAZIONI NO NEG.MERCATI REGOLAM-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9486	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VAL.ACQ.PARTECIPAZIONI NO NEG.MERCATI REGOLAM-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9489	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VALORI ACQUISTO TERRENI EDIF.E DEST.AGRICOLA-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9489	36 BIS-IMP.SOST.RIDETERM.VALORI ACQUISTO TERRENI EDIF.E DEST.AGRICOLA-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
950A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.E IRAP SU RIS.LIQ.A.32,C.5,DL78/10IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
950A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IMP.SUI REDD.E IRAP SU RIS.LIQ.A.32,C.5,DL78/10IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
9501	IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
9501	IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
9505	IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
9505	IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
9507	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
9507	RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
9509	IVA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9509	IVA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9526	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IND.FINE RAPP. LAV. DIP. ART.19 DPR 917/86	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9526	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IND.FINE RAPP. LAV. DIP. ART.19 DPR 917/86	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9527	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IRPEF TASSAZIONE SEPARATA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
9527	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IRPEF TASSAZIONE SEPARATA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	23	60
9528	RECUPERO EX 36BIS DPR 600/73 IMP-SOST.RIS,FONDI IN SOSP.DI IMP.DL.41/95 ART.22	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1045	0	60
9528	RECUPERO EX 36BIS DPR 600/73 IMP-SOST.RIS,FONDI IN SOSP.DI IMP.DL.41/95 ART.22	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1045	0	60
9531	RECUPERO.EX ART.36BIS DPR600/73IMP.SOST. EX DL.461/97ART.8 C.1 E 2	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
9531	RECUPERO.EX ART.36BIS DPR600/73IMP.SOST. EX DL.461/97ART.8 C.1 E 2	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1031	1	45
9540	RECUPERO EX 36BIS DPR600/73IMP.SOST.EX D.L.124/93ARTT.14,14BIS,TER,QUATER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
9540	RECUPERO EX 36BIS DPR600/73IMP.SOST.EX D.L.124/93ARTT.14,14BIS,TER,QUATER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1177	0	45
9546	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST. EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.B)	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1058	0	60
9546	RECUPERO EX ART.36BIS DPR600/73 IMP.SOST. EX L.383/01,ART.1,C.2,LETT.B)	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1058	0	60
9549	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.EX L.383/01 ART.1,C.3	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1059	0	29,2
9549	RECUPERO EX ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.EX L.383/01 ART.1,C.3	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1059	0	29,2
9555	ART.36-BIS IMP.SOST.IMP.RED. E IRAP FONDI INV.IMM.CHIU.D.L.351/01,ART.6-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
9555	ART.36-BIS IMP.SOST.IMP.RED. E IRAP FONDI INV.IMM.CHIU.D.L.351/01,ART.6-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1054	0	51,28
9558	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESE EST.CONTR. ART.127-BIS TUIR-SOG. IRPEF SALDO-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
9558	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESE EST.CONTR. ART.127-BIS TUIR-SOG. IRPEF SALDO-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
9563	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESE EST.CONTR.ART.127-BIS TUIR SOG.IRPEG SALDO-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9563	ART.36-BIS IMP.RED.IMPRESE EST.CONTR.ART.127-BIS TUIR SOG.IRPEG SALDO-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9568	ART.36-BIS IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU FONDI TRASF. L.N.342/00,ART.22-IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1056	0	51,28
9568	ART.36-BIS IMP.SOST.IRPEG E IRAP SU FONDI TRASF. L.N.342/00,ART.22-IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1056	0	51,28
9571	ARTICOLO 36-BIS - IRES SALDO CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9571	ARTICOLO 36-BIS - IRES SALDO CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
9581	36 BIS-ECC.RIT.LAV.DIP., ASSIMILATI E ASS.FISC.MOD. 770 SEMPLIFICATO-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9581	36 BIS-ECC.RIT.LAV.DIP., ASSIMILATI E ASS.FISC.MOD. 770 SEMPLIFICATO-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9586	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE TERRENI EDIF.E DEST.AGRIC.DL355/03 A.6BIS-CAPITALE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9586	36 BIS-IMP.SOST.RIDET.VALORE TERRENI EDIF.E DEST.AGRIC.DL355/03 A.6BIS-CAPITALE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9591	ART36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99SOGG.DIVERSI DA PERS. FIS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9591	ART36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99SOGG.DIVERSI DA PERS. FIS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9594	ART36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99. PERS. FIS.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9594	ART36BIS-MAGG.3%ADEG.STUDI SETT.ART.2,C.2BIS-DPR195/99. PERS. FIS.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9620	ART.36BIS-IMP.SOSTIT.RIVALUT. AREE FABBRICABILI-ART.1,C.473,L.266/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1198	0	47,85
9620	ART.36BIS-IMP.SOSTIT.RIVALUT. AREE FABBRICABILI-ART.1,C.473,L.266/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1198	0	47,85
9626	ART.36BIS-ADEG.IRPEG RICAVI/COMPEN. A PARAM./STUDI SETTORE-ART.33,C.5,DL.269/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9626	ART.36BIS-ADEG.IRPEG RICAVI/COMPEN. A PARAM./STUDI SETTORE-ART.33,C.5,DL.269/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9629	ART. 36 BIS- IRES ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9629	ART. 36 BIS- IRES ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9650	ART.36BIS-ADEG.IRPEF RICAV/COMP.PARAM./STUD. SET.ART.33,C.5.DL 269/03	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9650	ART.36BIS-ADEG.IRPEF RICAV/COMP.PARAM./STUD. SET.ART.33,C.5.DL 269/03	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9653	ART. 36 BIS- IRPEF ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9653	ART. 36 BIS- IRPEF ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9656	ART.36BIS-IMP.SOST.IMP.REDD.PARTEC.ART.11-QUATERD. C4,DL 203/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9656	ART.36BIS-IMP.SOST.IMP.REDD.PARTEC.ART.11-QUATERD. C4,DL 203/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1062	2	60
9659	ART.36BIS IMP.SOST.REDD.-ART.11-QUATERD.,C.4, DL203/05	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9659	ART.36BIS IMP.SOST.REDD.-ART.11-QUATERD.,C.4, DL203/05	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1063	2	59,85
9662	54-BIS DPR 633/72 IVA VEND-ART.591-BIS CPC-IMMOB.ESPR.FORZ. DI SOGG.ESECUT.IRREP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9662	54-BIS DPR 633/72 IVA VEND-ART.591-BIS CPC-IMMOB.ESPR.FORZ. DI SOGG.ESECUT.IRREP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9663	54-BIS DPR 633/72 IVA VEND- ART591BIS CPC-IMMOB.ESPR.FORZ. SOGG.ESEC.IRREP-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9663	54-BIS DPR 633/72 IVA VEND- ART591BIS CPC-IMMOB.ESPR.FORZ. SOGG.ESEC.IRREP-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9665	36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OPERAT. IN LIQUID.-ART1,C112,L.296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
9665	36-BIS DPR 600/73IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OPERAT. IN LIQUID.-ART1,C112,L.296/06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
9668	36-BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OP.TRASF.SOC.SEMPL-ART1,C112,L296/06	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
9668	36-BIS DPR600/73 IMP.SOST.IRE/IRAP SOC.NO-OP.TRASF.SOC.SEMPL-ART1,C112,L296/06	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1185	0	45
9680	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.COME SOST.D'IMP-ACC.IRE L296/06,A1C43	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9680	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.COME SOST.D'IMP-ACC.IRE L296/06,A1C43	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9683	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.(SOST.D'IMP)ACC.IRESL296/06,A1C43	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9683	36-BIS DPR 600/73-RIT. 4% OPER.DACONDOM.(SOST.D'IMP)ACC.IRESL296/06,A1C43	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9686	54-BIS DPR 633/72-IVA RETT.CA PER CONTRIBUENTI MIN.FRANCHIG-A32-B DPR633/72	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9686	54-BIS DPR 633/72-IVA RETT.CA PER CONTRIBUENTI MIN.FRANCHIG-A32-B DPR633/72	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9687	54-BIS DPR633/72-IVA RETT.CA PER CONTRIBUENTI MIN.FRANCHIG-A32-B DPR633/72-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9687	54-BIS DPR633/72-IVA RETT.CA PER CONTRIBUENTI MIN.FRANCHIG-A32-B DPR633/72-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9689	36-BIS DPR 600/73.RIT.PREST.PENS.COMPL(CAPIT.E/O REND)DLG252/05,ART11,C6	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9689	36-BIS DPR 600/73.RIT.PREST.PENS.COMPL(CAPIT.E/O REND)DLG252/05,ART11,C6	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9692	54-BIS DPR 633/72.VERSAM. MENSILE/TRIMESTRALE IVA IMMATRICOLAZ.AUTO UE	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9692	54-BIS DPR 633/72.VERSAM. MENSILE/TRIMESTRALE IVA IMMATRICOLAZ.AUTO UE	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9693	54-BIS DPR 633/72.VERSAM. MENSILE/TRIMESTRALE IVA IMMATRICOLAZ.AUTO UE-INTER	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9693	54-BIS DPR 633/72.VERSAM. MENSILE/TRIMESTRALE IVA IMMATRICOLAZ.AUTO UE-INTER	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9701	IVA E RELATIVI INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9701	IVA E RELATIVI INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9711	RECUPERO IVA FORFETARIA CONNESSA IMPOSTA SU INTRATTENIMENTI E INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9711	RECUPERO IVA FORFETARIA CONNESSA IMPOSTA SU INTRATTENIMENTI E INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9713	INTERES PAGAM.RATEALE SOMME PER RECUPERO IVA FORFET CONNESSA IMPOSTA INTRATTENIM	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9713	INTERES PAGAM.RATEALE SOMME PER RECUPERO IVA FORFET CONNESSA IMPOSTA INTRATTENIM	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9733	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOST.ELIMIN VINC.DISP.RISER SOSP.ART 1,C.34,L.244/07IMPOS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9733	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOST.ELIMIN VINC.DISP.RISER SOSP.ART 1,C.34,L.244/07IMPOS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9736	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART109,C4,LETT.B),TUIR?ART 1,C.48, L.244/2007. IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9736	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART109,C4,LETT.B),TUIR?ART 1,C.48, L.244/2007. IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9739	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART.128,141,115,C.11,TUIR?ART 1 C.49,L.244/07.IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9739	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART.128,141,115,C.11,TUIR?ART 1 C.49,L.244/07.IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9742	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART.172,173,176 TUIR?ART.1, C.46/47,L.244/07.IMPO.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9742	ART36BIS DPR600/73.IMP.SOSTIT.ART.172,173,176 TUIR?ART.1, C.46/47,L.244/07.IMPO.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
9768	ART36BISDPR600/73. ADD.IRES SETT.PETR/GAS-ART81,C16-18,DL112/08.SALDO. IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9768	ART36BISDPR600/73. ADD.IRES SETT.PETR/GAS-ART81,C16-18,DL112/08.SALDO. IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
9771	ART. 54BIS DPR 633/72.IVA RETT.DETR. CONTR. MIN.ART1,C96-117,L244/07. IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9771	ART. 54BIS DPR 633/72.IVA RETT.DETR. CONTR. MIN.ART1,C96-117,L244/07. IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9772	ART. 54BIS DPR 633/72.IVA RETT.DETR. CONTR. MIN.ART1,C96-117,L244/07. INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9772	ART. 54BIS DPR 633/72.IVA RETT.DETR. CONTR. MIN.ART1,C96-117,L244/07. INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9783	ART36BISDPR600/73. IMP. SOST.MAGGIOR VALORE RIMAN.FIN - ART81,C21,DL112/08.IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1069	0	52
9783	ART36BISDPR600/73. IMP. SOST.MAGGIOR VALORE RIMAN.FIN - ART81,C21,DL112/08.IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1069	0	52
9826	ART36BIS DPR 600/73.IMP.SOST.IRPEF/ADD.COMP.ACC.REDD.LAV.DIP.ART.2DL 93/08 IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9826	ART36BIS DPR 600/73.IMP.SOST.IRPEF/ADD.COMP.ACC.REDD.LAV.DIP.ART.2DL 93/08 IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
983A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
983A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
9833	ART36BDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD.ACC.REDD.LAV.D.A2DL93/08. ASSIST.FISC.-IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9833	ART36BDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD.ACC.REDD.LAV.D.A2DL93/08. ASSIST.FISC.-IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
984A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
984A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/2011-A.FISC-ACC-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	2	56,49
9840	ART.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD COMP.ACC.UNICOPF2009-ART.2,DL93/2008. IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9840	ART.36BISDPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD COMP.ACC.UNICOPF2009-ART.2,DL93/2008. IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9849	ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.CONTR. MINIMI?SALDO-ART.1,C.96 A 117 L.244/07?IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9849	ART.36BIS DPR 600/73 IMP.SOST.CONTR. MINIMI?SALDO-ART.1,C.96 A 117 L.244/07?IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
986A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
986A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
9861	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.PLUSV.CESS.PART.FOND.IMM.-ART82,C18BIS,DL112/08.IMP.	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
9861	ART36BISDPR600/73.IMP.SOST.PLUSV.CESS.PART.FOND.IMM.-ART82,C18BIS,DL112/08.IMP.	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1034	4	60
987A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-INT	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
987A	A.36BIS DPR600/73IMP.SOST.IRPEF/ADD/REG/BOL CAN.LOC.A.3DLGS23/11-A.FISC-SALD-INT	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1053	1	56,49
9874	ART36BISDPR600/73IMP.SOS.DIV.IAS/IFRS,OP.STR,RIV.ART15DL185/08ART13DLGS38/05IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
9874	ART36BISDPR600/73IMP.SOS.DIV.IAS/IFRS,OP.STR,RIV.ART15DL185/08ART13DLGS38/05IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1074	1	45
9880	ART36BIS DPR 600/73. ADD.SOST.IMP.COMP.BONUS STOCK OPTION-ART.33,C2,DL.78/10.IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9880	ART36BIS DPR 600/73. ADD.SOST.IMP.COMP.BONUS STOCK OPTION-ART.33,C2,DL.78/10.IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	3	60
9887	ART36BIS DPR 600/73.RIT.BANC E POST ACCR BONIF ONER DED E DETR.ART25DL78/10.IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	5	60
9887	ART36BIS DPR 600/73.RIT.BANC E POST ACCR BONIF ONER DED E DETR.ART25DL78/10.IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	5	60
989A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPR.GIOV.LAV.MOB-A.P.RATA-A.27DL98/11IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
989A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPR.GIOV.LAV.MOB-A.P.RATA-A.27DL98/11IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9900	IRPEF E INTERESSI- ADESIONE AL VERB. DI CONSTATAZIONE -ART. 5 BIS , DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9900	IRPEF E INTERESSI- ADESIONE AL VERB. DI CONSTATAZIONE -ART. 5 BIS , DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9901	IRPEG/IRES E REL. INTERES- ADESIONE AL VER. CONSTATAZIONE- ART. 5BIS DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	10	45
9901	IRPEG/IRES E REL. INTERES- ADESIONE AL VER. CONSTATAZIONE- ART. 5BIS DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	10	45
9903	RITENUT ALLA FONTE E INTERES-ADESIONE AL VERB. CONSTAT -ART.5 BIS, DLGS.218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9903	RITENUT ALLA FONTE E INTERES-ADESIONE AL VERB. CONSTAT -ART.5 BIS, DLGS.218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9904	IVA E RELATIV INTERESSI- ADESIONE AL VERB CONSTATAZIONE- ART.5 BIS,DLGS. 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9904	IVA E RELATIV INTERESSI- ADESIONE AL VERB CONSTATAZIONE- ART.5 BIS,DLGS. 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9905	SANZ.E ALT SOMM DOV TRIB ERARIALI- ADESION AL VER CONSTATA- ART.5BIS,DLGS.218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9905	SANZ.E ALT SOMM DOV TRIB ERARIALI- ADESION AL VER CONSTATA- ART.5BIS,DLGS.218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9912	IRPEF E INTERESSI-ADESIONE INVITO A COMPARIRE-ART. 5, C. 1 BIS DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9912	IRPEF E INTERESSI-ADESIONE INVITO A COMPARIRE-ART. 5, C. 1 BIS DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9913	IRPEG/IRES E INTERES- ADESION ALL'INVITO A COMPARIR -ART. 5,C.1 BIS DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	10	45
9913	IRPEG/IRES E INTERES- ADESION ALL'INVITO A COMPARIR -ART. 5,C.1 BIS DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	10	45
9915	RITENUT AL FONT E INTERES-ADESION A INVITO A COMPARIR- ART. 5,C 1BIS-DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9915	RITENUT AL FONT E INTERES-ADESION A INVITO A COMPARIR- ART. 5,C 1BIS-DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9916	IVA E RELATIVI INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C.1BIS-DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9916	IVA E RELATIVI INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C.1BIS-DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9917	SANZ E ALT SOMM DOV TRIB ERAR-ADESION A INVIT A COMPARIR-ART.5C.1BIS-DLGS 218/97	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
9917	SANZ E ALT SOMM DOV TRIB ERAR-ADESION A INVIT A COMPARIR-ART.5C.1BIS-DLGS 218/97	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	22	60
992A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPGIO.LAVM-A.S.RATAO UN.S-A.27DL98/11IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
992A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPGIO.LAVM-A.S.RATAO UN.S-A.27DL98/11IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9930	IRPEF- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9930	IRPEF- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60

ALLEGATO B

CRITERI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DEI VERSAMENTI ESEGUITI TRAMITE MODELLI F24 e F24 EP

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO	TIPO OPERAZIONE	LUOGO RISCOSSIONE	ENTE DESTINATARIO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	% spettante
9932	IRES- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9932	IRES- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9936	IMPOSTE SOSTITUTIVE-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29 DL 78/2010-IMPO	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9936	IMPOSTE SOSTITUTIVE-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29 DL 78/2010-IMPO	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	1	45
9938	RITENUTE ALLA FONTE-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29 DL 78/10-IMPOST	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9938	RITENUTE ALLA FONTE-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMEN.A.29 DL 78/10-IMPOST	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	1	60
9944	IVA-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9944	IVA-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9945	IVA - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
9945	IVA - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	4	91
995A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPGIO.E LAV.MOB-SALDO-A.27DL98/11-IMPOST	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
995A	A.36BISDPR600/73IMP.SOST.REG.FISC.VANT.IMPGIO.E LAV.MOB-SALDO-A.27DL98/11-IMPOST	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1193	0	60
9950	IRPEF E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17-BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
9950	IRPEF E RELAT.INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17-BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	1	60
9951	IRES E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
9951	IRES E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1171	2	45
9953	IVA E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17-BIS D.LGS.546/92	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
9953	IVA E RELATIVI INTERESSI-RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART.17-BIS D.LGS.546/92	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	1203	5	91
998A	A.36BISDPR600/73.IMP.SU RED.A T.S.A R.TIT.I.O I.SOST.PIGN.P/T-PROV.D.AE3/3/10IMP	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
998A	A.36BISDPR600/73.IMP.SU RED.A T.S.A R.TIT.I.O I.SOST.PIGN.P/T-PROV.D.AE3/3/10IMP	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
2839	9,19/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-PRIMI 15 GG MESE	A DEBITO	OVUNQUE	FRIULI VENEZIA GIULIA	4	1601	0	100
2839	9,19/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-PRIMI 15 GG MESE	A CREDITO	OVUNQUE	FRIULI VENEZIA GIULIA	4	1601	0	100
2842	9,19/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-DAL 16 G. A FINE MESE	A DEBITO	OVUNQUE	FRIULI VENEZIA GIULIA	4	1601	0	100
2842	9,19/10 ACCISA TABACCHI LAVORATI IMM. IN CONSUMO IN FRIULI VG-DAL 16 G. A FINE MESE	A CREDITO	OVUNQUE	FRIULI VENEZIA GIULIA	4	1601	0	100
1850	IMP.SOST.MAGG.VALOR.QUOT.PART.CAP.B.D'ITALIA ART.1-C.148-L.147,27-12-2013	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1033	1	45,15
1850	IMP.SOST.MAGG.VALOR.QUOT.PART.CAP.B.D'ITALIA ART.1-C.148-L.147,27-12-2013	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1033	1	45,15
2025	ADDIZ.IRES PER GLI ENTI CRED.FINAZ.ASS.-ART.2,C.2,DL 133/2013	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2025	ADDIZ.IRES PER GLI ENTI CRED.FINAZ.ASS.-ART.2,C.2,DL 133/2013	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2026	IMPOSTA RATEIZZATA SULLA PLUSVALENZA DA EXIT-TAX - ART.166 TUIR-IRES	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2026	IMPOSTA RATEIZZATA SULLA PLUSVALENZA DA EXIT-TAX - ART.166 TUIR-IRES	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2028	IMPOST.RATEIZ PLUSVALENZA D EXIT-TAX- ART166TUIR-ADDIZ.IRES SETT.PETROLI E GAS	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2028	IMPOST.RATEIZ PLUSVALENZA D EXIT-TAX- ART166TUIR-ADDIZ.IRES SETT.PETROLI E GAS	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2030	IMP.RATEIZZ. SU PLUSVALENZA D EXIT-TAX-ART.166TUIR -ADD.IRES-ENTI CRED.FIN.ASSIC	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
2030	IMP.RATEIZZ. SU PLUSVALENZA D EXIT-TAX-ART.166TUIR -ADD.IRES-ENTI CRED.FIN.ASSIC	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1024	2	45
4049	IMPOSTA RATEIZZATA SULLA PLUSVALENZA DA EXIT-TAX - ART.166 TUIR-IRPEF	A DEBITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60
4049	IMPOSTA RATEIZZATA SULLA PLUSVALENZA DA EXIT-TAX - ART.166 TUIR-IRPEF	A CREDITO	FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1023	13	60

ALLEGATO C

SCHEMA DI FLUSSO CONTABILE MENSILE

FLUSSO CONTABILE MENSILE RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONI DI RIPARTIZIONE DEI MODELLI F24 ED F24 ENTI PUBBLICI

ANNO/MESE FINALIZZAZIONE	ANNO/MESE RIPARTIZIONE	ANNO/MESE BONIFICO	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	ACCERTATO	RISCOSSO	VERSATO	COMPENSAZIONI	ANTICIPI	REC. ANTICIPI	REC. RIMBORSI	REC. MANUALI

LEGENDA:

ANNO/MESE FINALIZZAZIONE	Anno/mese di effettivo accredito sul conto di tesoreria della Regione delle somme ripartite
ANNO/MESE RIPARTIZIONE	Anno/mese in cui è avvenuta la suddivisione delle somme riscosse tra i vari enti percettori
ANNO/MESE BONIFICO	Anno/mese di riversamento sulla contabilità speciale fondi della riscossione delle somme riscosse dagli intermediari della riscossione. Identifica il periodo di competenza
CAPO	Capo di imputazione delle somme riscosse secondo la codifica prevista nel quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato.
CAPITOLO	Capitolo di imputazione delle somme riscosse secondo la codifica prevista nel quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato.
ARTICOLO	Articolo, all'interno del capitolo, di imputazione delle somme riscosse secondo la codifica prevista nel quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato.
ACCERTATO	Sommatoria delle colonne importi a debito versati dei modelli F24 ed F24EP
RISCOSSO	Valori uguali all'accertato
VERSATO	Importi versati al netto delle compensazioni esercitate dai contribuenti, al lordo di eventuali anticipi ed al netto di eventuali recuperi sul conto di tesoreria della Regione
COMPENSAZIONI	Valori delle compensazioni esercitate dai contribuenti per tipologia del credito
ANTICIPI	Somme occorrenti al ripianamento dei saldi negativi delle ripartizioni nelle giornate in cui, per la parte di competenza della Regione, i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate
REC. ANTICIPI	Recupero delle somme anticipate per il ripianamento dei saldi negativi
REC. RIMBORSI	Recupero delle somme anticipate per la quota di competenza della Regione dei rimborsi in conto fiscale
REC. MANUALI	Recuperi manuali a valere sul gettito spettante alla Regione (es. accantonamenti)

Tabella D - ripartizione delle entrate tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia			
Capitolo di imputazione	**Denominazione**	**Percentuale regionale**	**Percentuale statale**
1411 art. 01	Accisa sull'energia elettrica	90%	10%
1601	Imposta sul consumo dei tabacchi	91,9%	8,1%
1023	IRPEF (al netto degli articoli 17, 18, 21, 25, 26 e 27)	60%	40%
1171 art. 01	Definizione pendenze tributarie IRPEF	60%	40%
1024	IRES	45%	55%
1171 art. 02	Definizione pendenze tributarie IRES	45%	55%
1030 art. 01/02	Condono IRPEF	60%	40%
1030 art. 03/04	Condono IRES	45%	55%
2608	Canoni acque	90%	10%
1203 art. 01/04/05/06	I.V.A. scambi interni	91%	9%
1242 art. 01	Condono IVA	91%	9%
1253 art. 01	Definizione situazioni e pendenze IVA	91%	9%

DECRETO 17 dicembre 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 93037 del 5 dicembre 2014, che ha disposto per il 12 dicembre 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 93037 del 5 dicembre 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 dicembre 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 dicembre 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 0,418%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,576.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,171% e a 1,414%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A10024

DECRETO 22 dicembre 2014.

Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. il questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio della fase applicativa e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le Unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (già Società per gli Studi di Settore S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la suddetta SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Visto l'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., disponendo, altresì, che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*;

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'Accordo del 4 aprile 2013, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216;

Considerato che è stata ultimata la fase di elaborazione delle note metodologiche occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinazione dei relativi valori relativamente a tutte le funzioni fondamentali dei comuni delle Regioni a Statuto ordinario, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2012 e del 23 luglio 2014, con i quali sono stati adottati la nota metodologica ed il fabbisogno standard relativi, rispettivamente, alle funzioni di polizia locale ed alle funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo dei comuni delle Regioni a Statuto ordinario;

Vista altresì la delibera della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale - COPAFF del 23 dicembre 2013, con la quale sono state approvate le note metodologiche relative alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido, dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario;

Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Considerato che la SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, un questionario unico da somministrare ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, il questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC10U - Questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario.

2. Il questionario di cui al comma 1 è restituito alla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario, interamente compilato con i dati richiesti e sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

14A09992

DECRETO 24 dicembre 2014.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2014. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2015.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visti i propri decreti del 23 settembre 2013 e del 29 settembre 2014, recanti la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 30 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2014 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2014 – 30 settembre 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *G.U.* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 ° luglio 2014 – 30 settembre 2014 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2014 – 30 settembre 2014, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31marzo 2015, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1 ° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

Il capo della direzione: MARESCA

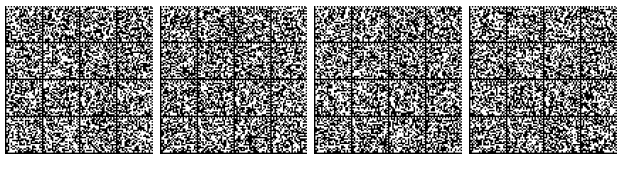

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2014
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2015

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000 oltre 5.000	11,62 9,97	18,5250 16,4625
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500 oltre 1.500	15,96 15,10	23,9500 22,8750
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000	9,61 8,05 5,36	16,0125 14,0625 10,7000
FACTORING	fino a 50.000 oltre 50.000	6,41 4,43	12,0125 9,5375
CREDITI PERSONALI		11,99	18,9875
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,59	17,2375
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000 oltre 5.000	12,54 11,64	19,6750 18,5500
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000 oltre 25.000	7,46 7,01	13,3250 12,7625
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 6,27 4,44	 11,8375 9,5500
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000 oltre 25.000	8,54 5,45	14,6750 10,8125
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000 oltre 5.000	12,02 9,69	19,0250 16,1125
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000 oltre 5.000	16,90 12,68	24,9000 19,8500
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 4,50 3,47	 9,6250 8,3375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e 29 settembre 2014 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

14A10039

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2014.

Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la richiesta, in data 3 dicembre 2014, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe;

Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, non dispongono al momento di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di stabilità per l'anno 2015, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali)

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: ALFANO

14A10038

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 dicembre 2014.

Proroga dell'Ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativamente al potere dello Stato di adottare i provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n.36;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante "Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n.152, la cui operatività è stata confermata dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183";

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, "West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n.277, e in particolare, l'articolo 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante "Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2011, n.209, che ha inserito nell'elenco di cui all'articolo 1 del predetto Regolamento di polizia veterinaria "l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)", tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante "Norme sanitarie in materia di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209, la cui efficacia è stata prorogata con l'ordinanza 6 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 209, fino al 31 dicembre 2014;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio III prot. 11844 del 3 giugno 2014 - recante "West Nile Disease - Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) anno 2014";

Vista la nota circolare della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute prot. n. 17674 del 30 giugno 2014 recante "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease - 2014";

Rilevato che nel corso del 2014, il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la presenza del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Puglia, negli organi degli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia, negli organi di uccelli selvatici trovati morti nella regione Emilia Romagna, nonché positività in pool di zanzare distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte e Liguria;

Rilevato che le analisi condotte nell'ambito della sorveglianza entomologica e ornitologica hanno confermato la presenza del West Nile virus lineage I e lineage II, a dimostrazione della persistente circolazione virale;

Rilevato altresì che nel corso del 2014 sono stati segnalati nell'uomo 21 casi confermati di malattia neuro invasiva da West Nile virus (WNND) nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare tre casi di febbre da WNV nella regione Emilia Romagna;

Ritenute, pertanto, la necessità e l'urgenza, stante il carattere zoonotico della malattia, di prorogare ulteriormente il termine di validità delle misure sanitarie nonché di disporre la prosecuzione dell'attività di sorveglianza veterinaria introdotte con la citata ordinanza ministeriale 4 agosto 2011 e successive modificazioni;

Ordina

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministero della salute del 4 agosto 2011 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2015.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5652

14A10068

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2014.

Modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n. 147 prevede che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma 517, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia sostituita con la percentuale del «15 per cento»;

Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. «decreto del fare») convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014;

Considerato che il citato D.M. 26 febbraio 2002 e successive integrazioni e modificazioni deve recepire le nuove percentuali di riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise previste dalle citate leggi n. 147 e n. 98;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002

1. In attuazione delle intervenute disposizioni di legge in premessa citate, per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale del 26 febbraio 2002, integrato e modificato dal decreto ministeriale 15 gennaio 2014, si applica:

a) la tabella in allegato 1 al presente decreto con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;

b) la tabella in allegato 2 al presente decreto con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: MARTINA

Allegato 1		
	Lavori ordinari	Altri lavori
1 Cereali autunno vernini	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Rullatura	3	
Semina	8	
Concimazione	6	
Diserbo/trattamenti	8	
Mietitrebbiatura	30	
Raccolta paglia	10	
Trasporti vari	8	
Irrigazione di soccorso		79
Totale terreni piani sciolti	139	
2 Riso	**l/ha**	**l/ha**
Arginatura	20	
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Livellamento	10	
Semina	8	
Concimazione	9	
Diserbo	11	
Mietitrebbiatura	40	
Trinciatura paglia	14	
Trasporti vari	11	
Essiccazione		109
Totale terreni sciolti	188	
3 Mais da granella	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Rullatura	3	
Semina	9	
Concimazione	16	
Diserbo	11	
Raccolta granella	35	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		109
Essiccazione granella		217
Trinciatura stocchi	18	
Totale terreni piani sciolti	168	
4 Mais foraggero	**l/ha**	**l/ha**

Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Rullatura	3	
Semina	8	
Concimazione	14	
Diserbo	10	
Raccolta	34	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		109
Totale terreni piani sciolti	146	
5 Erbai	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.		66
Concimazione	13	
Preparazione terreno		
Erpicatura	16	
Rullatura	3	
Semina	8	
Falciatura	6	
Arieggiamento ed andanatura	11	
Raccolta	12	
Essiccazione		134
Trasporti vari	10	
Irrigazione		54
Totale terreni piani sciolti (un solo sfalcio)	79	
6 Prati avvicendati e permanenti		
I° anno	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Concimazione	12	
Preparazione terreno		
Erpicatura	18	
Rullatura	7	
Semina	7	
Falciatura (4 volte ogni anno)*	21	
Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	41	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	41	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		134
Trasporti vari	54	
Irrigazione		109
Totale terreni piani sciolti irrigui (4 falciature l'anno)*	201	
(*) Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno		
II° anno e successivi	**l/ha**	**l/ha**
Concimazione	9	
Rullatura	5	
Falciatura (4 falciature ogni anno)*	21	

Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	41	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	41	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		134
Trasporti vari	54	
Irrigazione		109
Totale terreni piani sciolti (4 falciature ogni anno)*	172	
* Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno		
7 Barbabietola da zucchero, patata	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Rullatura	6	
Semina	10	
Rincalzatura/sarchiatura	10	
Concimazione	21	
Diserbo/trattamenti	12	
Raccolta a cantieri riuniti	44	
Raccolta a cantieri separati		
Escavazione		37
Scollettatura		10
Caricamento		5
Trasporti vari	10	
Irrigazione		165
Totale terreni piani sciolti	177	
8 Soia, girasole, colza	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Rullatura	3	
Semina	9	
Concimazione	15	
Diserbo	3	
Raccolta	30	
Trasporti vari	7	
Trinciatura residui colturali	11	
Irrigazione		109
Essiccazione (solo soia)		99
Totale terreni piani sciolti	143	
9 Tabacco, pomodoro da industria	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	49	
Erpicatura	16	
Rullatura	6	

Trapianto	34	
Sarchiatura/rincalzatura	21	
Concimazione	15	
Diserbo/trattamenti	13	
Cimatura (solo tabacco)		8,00
Raccolta	47	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		371,00
Cura con impianti coibentati (solo tabacco)		494/t di prodotto
Cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		700/t di prodotto
Totale terreni piani sciolti	212	
10 Altre ortive da pieno campo		
10.1 Fagiolino, pisello, spinacio, cipolla	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno	74	
Semina	9	
Concimazione	16	
Diserbo/trattamenti	11	
Raccolta	38	
Trasporti vari	9	
Irrigazione fagiolino I° raccolto, spinacio e cipolla		109
Irrigazione fagiolino II° raccolto, pisello		236
Totale terreni piani sciolti	157	
10.2 Peperone	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno	74	
Trapianto	20	
Concimazione	16	
Diserbo/trattamenti	20	
Raccolta (con agevolatrice)	49	
Trinciatura piante	11	
Trasporti vari	10	
Irrigazione		371
Totale terreni piani sciolti	200	
10.3 Cavolfiore	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno	74	
Trapianto	28	
Concimazione	20	
Diserbo/trattamenti	8	
Raccolta (con agevolatrice)	44	
Trasporti vari	9	
Irrigazione		122
Totale terreni piani sciolti	183	
10.4 Cocomero e melone	**l/ha**	**l/ha**

Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno	74	
Trapianto	28	
Concimazione	12	
Diserbo/trattamenti	11	
Raccolta (agevolatrice)	65	
Trasporti vari	21	
Irrigazione		371
Totale terreni piani sciolti	211	
10.5 Lattuga e insalate da consumo fresco	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		66
Preparazione terreno	74	
Trapianto	30	
Concimazione	30	
Diserbo/trattamenti	25	
Raccolta	40	
Trasporti vari	30	
Irrigazione		371
Totale terreni piani sciolti	227	
11 Vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		165
Potatura meccanica	30	
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	21	
Trattamenti	82	
Concimazione	30	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	99	
Spollonatura (vite e nocciolo)		6
Raccolta	66	
Trasporti	41	
Copertura e scopertura con teli		82
Irrigazione		329
Essiccazione (nocciolo)		198
Totale (in produzione)	369	
11.1 Vite da tavola	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		165
Potatura meccanica	30	
Trinciatura	21	
Trattamenti	82	
Concimazione	30	
Zappatura	156	
Raccolta	41	
Trasporti	41	
Copertura e scopertura con teli		82
Irrigazione		494

Totale (in produzione)	402	
12 Pioppo	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		165
Potatura	3	
Trattamenti	7	
Concimazione	19	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	40	
Irrigazione		158
Taglio		82
Totale (in produzione)	69	
13 Coltivazioni sotto serra	**l/m³ mese**	
Riscaldamento serra nord	1,70	
Riscaldamento serra sud	0,90	
14 Allevamenti bovini		
14.1 Bovini da latte	**l/UBA**	
	49	
Con carro unifeed	49+21	
14.2 Bovini da carne	**l/UBA**	
	35	
Con carro unifeed	35+21	
14.3 Vitelli (fino a 6 mesi)	**l/capo**	
	7	
15 Allevamenti suini		
15.1 Da riproduzione	**l/scrofa**	
In ambiente non riscaldato	15	
In ambiente riscaldato	49	
15.2 Da ingrasso	**l/capo adulto**	
	7	
15.3 A ciclo chiuso	Somma dei due precedenti	
16 Allevamenti ovini e caprini	**l/capo adulto**	
	3	
17 Allevamenti avicoli e cunicoli	**l/capo adulto**	
In ambiente non riscaldato	0,20	
In ambiente riscaldato	1	
18 Piscicoltura		
18.1 Allevamenti intensivi	**l/q.le pesce prodotto**	
Senza riscaldamento	10	
18.2 Allevamenti estensivi	**l/ha**	
Senza riscaldamento	12	
19 Maggiorazioni alle operazioni di campo		
Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime:		
Terreni di medio impasto	(+) 50%	
Terreni tenaci	(+) 80%	
20 maggiorazioni fuori campo		
Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione: + 3,5 l/ha.		

Allegato 2		
	Lavori ordinari	Altri lavori
1 Cereali autunno vernini	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Rullatura	3	
Semina	9	
Concimazione	6	
Diserbo/trattamenti	9	
Mietitrebbiatura	31	
Raccolta paglia	10	
Trasporti vari	9	
Irrigazione di soccorso		82
Totale terreni piani sciolti	144	
2 Riso	**l/ha**	**l/ha**
Arginatura	20	
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Livellamento	10	
Semina	9	
Concimazione	9	
Diserbo	11	
Mietitrebbiatura	41	
Trinciatura paglia	14	
Trasporti vari	11	
Essiccazione		112
Totale terreni sciolti	194	
3 Mais da granella	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Rullatura	3	
Semina	9	
Concimazione	16	
Diserbo	11	
Raccolta granella	36	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		112
Essiccazione granella		224
Trinciatura stocchi	19	
Totale terreni piani sciolti	173	
4 Mais foraggero	**l/ha**	**l/ha**

Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Rullatura	3	
Semina	9	
Concimazione	14	
Diserbo	10	
Raccolta	35	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		112
Totale terreni piani sciolti	150	
5 Erbai	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.		68
Concimazione	14	
Preparazione terreno		
Erpicatura	17	
Rullatura	3	
Semina	9	
Falciatura	6	
Arieggiamento ed andanatura	11	
Raccolta	12	
Essiccazione		139
Trasporti vari	10	
Irrigazione		56
Totale terreni piani sciolti (un solo sfalcio)	82	
6 Prati avvicendati e permanenti		
I° anno	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Concimazione	12	
Preparazione terreno		
Erpicatura	19	
Rullatura	7	
Semina	7	
Falciatura (4 volte ogni anno)*	22	
Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	43	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	43	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		139
Trasporti vari	56	
Irrigazione		112
Totale terreni piani sciolti irrigui (4 falciature l'anno)*	207	
(*) Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno		
II° anno e successivi	**l/ha**	**l/ha**
Concimazione	9	
Rullatura	5	
Falciatura (4 falciature ogni anno)*	22	

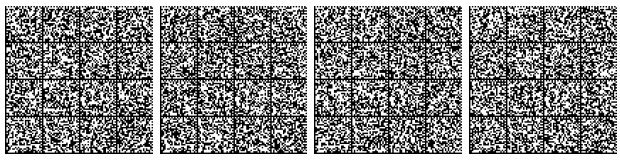

Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	43	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	43	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		139
Trasporti vari	56	
Irrigazione		112
Totale terreni piani sciolti (4 falciature ogni anno)*	178	
* Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno		
7 Barbabietola da zucchero, patata	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Rullatura	6	
Semina	10	
Rincalzatura/sarchiatura	10	
Concimazione	21	
Diserbo/trattamenti	12	
Raccolta a cantieri riuniti	45	
Raccolta a cantieri separati		
Escavazione		38
Scollettatura		10
Caricamento		5
Trasporti vari	10	
Irrigazione		170
Totale terreni piani sciolti	183	
8 Soia, girasole, colza	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Rullatura	3	
Semina	9	
Concimazione	15	
Diserbo	3	
Raccolta	31	
Trasporti vari	7	
Trinciatura residui colturali	11	
Irrigazione		112
Essiccazione (solo soia)		102
Totale terreni piani sciolti	148	
9 Tabacco, pomodoro da industria	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	51	
Erpicatura	17	
Rullatura	6	

Trapianto	35	
Sarchiatura/rincalzatura	22	
Concimazione	15	
Diserbo/trattamenti	14	
Cimatura (solo tabacco)		9
Raccolta	48	
Trasporti vari	11	
Irrigazione		383
Cura con impianti coibentati (solo tabacco)		510/t di prodotto
Cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		723/t di prodotto
Totale terreni piani sciolti	219	
10 Altre ortive da pieno campo		
10.1 Fagiolino, pisello, spinacio, cipolla	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno	77	
Semina	9	
Concimazione	17	
Diserbo/trattamenti	11	
Raccolta	39	
Trasporti vari	9	
Irrigazione fagiolino I° raccolto, spinacio e cipolla		112
Irrigazione fagiolino II° raccolto, pisello		244
Totale terreni piani sciolti	162	
10.2 Peperone	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno	77	
Trapianto	20	
Concimazione	17	
Diserbo/trattamenti	20	
Raccolta (con agevolatrice)	51	
Trinciatura piante	11	
Trasporti vari	10	
Irrigazione		383
Totale terreni piani sciolti	207	
10.3 Cavolfiore	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno	77	
Trapianto	29	
Concimazione	20	
Diserbo/trattamenti	9	
Raccolta (con agevolatrice)	45	
Trasporti vari	9	
Irrigazione		126
Totale terreni piani sciolti	189	
10.4 Cocomero e melone	**l/ha**	**l/ha**

Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno	77	
Trapianto	29	
Concimazione	12	
Diserbo/trattamenti	11	
Raccolta (agevolatrice)	67	
Trasporti vari	22	
Irrigazione		383
Totale terreni piani sciolti	218	
10.5 Lattuga e insalate da consumo fresco	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		68
Preparazione terreno	77	
Trapianto	31	
Concimazione	31	
Diserbo/trattamenti	26	
Raccolta	41	
Trasporti vari	31	
Irrigazione		383
Totale terreni piani sciolti	235	
11 Vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		170
Potatura meccanica	31	
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	22	
Trattamenti	85	
Concimazione	31	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	102	
Spollonatura (vite e nocciolo)		6
Raccolta	68	
Trasporti	43	
Copertura e scopertura con teli		85
Irrigazione		340
Essiccazione (nocciolo)		204
Totale (in produzione)	381	
11.1 Vite da tavola	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		170
Potatura meccanica	31	
Trinciatura	22	
Trattamenti	85	
Concimazione	31	
Zappatura	162	
Raccolta	43	
Trasporti	43	
Copertura e scopertura con teli		85
Irrigazione		510

Totale (in produzione)	415	
12 Pioppo	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		170
Potatura	3	
Trattamenti	7	
Concimazione	20	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	42	
Irrigazione		163
Taglio		85
Totale (in produzione)	71	
13 Coltivazioni sotto serra	**l/m³ mese**	
Riscaldamento serra nord	1,8	
Riscaldamento serra sud	0,9	
14 Allevamenti bovini		
14.1 Bovini da latte	**l/UBA**	
	51	
Con carro unifeed	51+ 21	
14.2 Bovini da carne	**l/UBA**	
	36	
Con carro unifeed	36+ 21	
14.3 Vitelli (fino a 6 mesi)	**l/capo**	
	7	
15 Allevamenti suini		
15.1 Da riproduzione	**l/scrofa**	
In ambiente non riscaldato	15	
In ambiente riscaldato	51	
15.2 Da ingrasso	**l/capo adulto**	
	7	
15.3 A ciclo chiuso	Somma dei due precedenti	
16 Allevamenti ovini e caprini	**l/capo adulto**	
	3	
17 Allevamenti avicoli e cunicoli	**l/capo adulto**	
In ambiente non riscaldato	0,2	
In ambiente riscaldato	1	
18 Piscicoltura		
18.1 Allevamenti intensivi	**l/q.le pesce prodotto**	
Senza riscaldamento	10	
18.2 Allevamenti estensivi	**l/ha**	
Senza riscaldamento	13	
19 Maggiorazioni alle operazioni di campo		
Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime:		
Terreni di medio impasto	(+) 50%	
Terreni tenaci	(+) 80%	
20 maggiorazioni fuori campo		
Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione: + 3,5 l/ha.		

14A09829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Albero azzurro - Società cooperativa sociale», in Trani e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «L'Albero Azzurro - Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Albero Azzurro - Società Cooperativa Sociale», con sede in Trani (BA) (codice fiscale 07329920727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Nachiero, nato a Canosa Di Puglia (BT) il 1° febbraio 1962, e ivi domiciliato in Via Andrea Doria n. 22/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09832

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service & Advertising coo. società cooperativa in liquidazione», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 13 giugno 2013 e del successivo accertamento concluso in data 19 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Service & Advertising Coo. Società Cooperativa in liquidazione»;

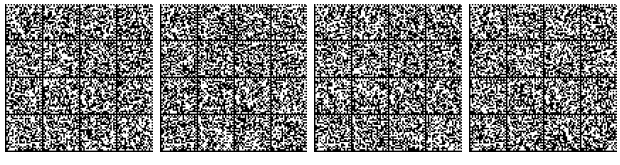

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Service & Advertising Coo. Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Civitanova Marche (MC) (codice fiscale 01432660437) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto de Martino, nato a Roma il 23 marzo 1965 ed ivi domiciliato in via Velletri n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09830

DECRETO 24 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La nuova speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 settembre 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 29 settembre 2014 con la quale la Lega Nazionale delle

Cooperative e Muture ha chiesto che la società «La Nuova Speranza Società Cooperativa a responsabilità Limitata» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 settembre 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 ottobre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 31 ottobre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento dì liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della leuge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova Speranza Società Cooperativa a responsabilità Limitata», con sede in Parma (codice fiscale 00289290348) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Aimi, nato a San Secondo Parmense (PR), il 2 agosto 1975, e domiciliato in Parma, via Ciro Menotti n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09831

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 dicembre 2014.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2571/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre 2014, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di direttore dell'ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le «Linee guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione registrazione;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione registrazione;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 14 marzo 2014, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «Warning di prossima decadenza» dell'11 giugno 2014, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati «Warning di prossima decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso warning;

Visto che, entro il termine previsto dalle linee guida Sunset Clause, alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle linee guida «Sunset Clause» e nel «Comunicato AIFA» pubblicati nel Front-end del portale internet dell'AIFA;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 30 agosto 2014, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di non sono stati commercializzati durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per ognuno di essi;

Tenuto conto che taluni titolari di A.I.C. hanno confermato la mancata commercializzazione, per tre anni consecutivi, di medicinali in decadenza in data successiva al 30 agosto 2014;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

Il dirigente: MARRA

Allegato

AIC	Denominazione Medicinale	Titolare AIC	Decadenza
040352	ACTOCALCIO D3	WARNER CHILCOTT ITALY S.R.L.	01/05/2014
036217	ALITEROL	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	01/06/2014
040109	ALLOPURINOLO HEXAL	HEXAL S.P.A.	01/07/2014
021429	AMPLIUM	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	01/06/2014
040966	ANVAR	EG S.P.A.	01/07/2014
028518	AREMIN	MORGANCEUTICAL S.R.L.	01/07/2014
040209	ATENOLOLO ACTAVIS PTC	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01/05/2014
040945	AXIBAL	LABORATORIOS LICONSA, S.A.	01/07/2014
040187	BOLEVO	BLUE BIO PHARMACEUTICALS LIMITED	01/05/2014
035600	CEFOTAXIMA AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/05/2014
035287	CEFOTAXIME SIGMA TAU GENERICS	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.	01/05/2014
038265	COMBIPRAMOL	ARROW GENERICS LTD	01/05/2014
035917	DEIXIM	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	01/06/2014
040885	DESOGESTREL MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/07/2014
032214	DOBUTAMINA HOSPIRA	HOSPIRA S.P.A.	01/06/2014

030946	ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA PANPHARMA	PANPHARMA S.R.L.	01/06/2014
033620	EPARINA CALCICA ALMUS	ALMUS S.R.L.	01/06/2014
039358	EPIRUBICINA KABI	FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC	01/07/2014
033625	FAIFLOC	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.	01/05/2014
032897	FARECILLIN	S.F. GROUP S.R.L.	01/05/2014
035254	FLUCLOXACILLINA	PHARMA ITALIA S.R.L. LABORATORI FARMACEUTICI	01/05/2014
040228	FLUCONAZOLO EUROGENERICI	EG S.P.A.	01/06/2014
032924	FRAMECEF	LEVOFARMA S.R.L.	01/07/2014
040804	GEMCITABINA MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/07/2014
039749	GEMCITABINA NEXUS MEDICAL	NEXUS MEDICALS S.A.	01/07/2014
040075	GLICLAZIDE PENSA PHARMA	PENSA PHARMA S.P.A.	01/06/2014
038872	IASAR	EG S.P.A.	01/05/2014
040249	KABIOXA	FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC	01/05/2014
040640	KALOSSO	GEDEON RICHTER PLC	01/08/2014
041043	LERCANIDIPINA ARROW GENERICS	ARROW GENERICS LTD	01/07/2014
040459	LETROZOLO SIGILLATA	SIGILLATA LIMITED	01/07/2014
040099	LEVOFLOXACINA AHCL	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	01/05/2014
040070	LEVOFLOXACINA RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	01/05/2014
040519	LEVOFLOXACINA TORRENT	TORRENT PHARMA GMBH	01/05/2014
031831	LISA	PROTER PHARMA S.R.L.	01/05/2014
040779	LOPRILIN	CHEMO IBERICA S.A.	01/08/2014

039952	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/06/2014
040816	MUKAMBRO	CYATHUS EXQUIRERE PHARMAFORSCHUNGSGMBH	01/08/2014
033258	OFFADYL	LABORATOIRES ARKOPHARMA	01/06/2014
040780	OMOQUIS	CHEMO IBERICA S.A.	01/08/2014
040713	PARACETAMOLO NORDIC	NORDIC PHARMA B.V.	01/06/2014
036641	PERGOLIDE MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/06/2014
033365	PIROXICAM AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/05/2014
029246	PRAMIDIN	SIRTON MEDICARE S.P.A.	01/06/2014
028554	PRONTOBARIO 60%	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/05/2014
028553	PRONTOBARIO ESOFAGO	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/06/2014
040527	REPAGLINIDE EDMOND PHARMA	EDMOND PHARMA S.R.L.	01/07/2014
030955	RINGER LATTATO PANPHARMA	PANPHARMA S.R.L.	01/06/2014
028103	SKENAN	ETHYPHARM S.A.	10/10/2014
030640	SODIO CLORURO IPRA	IPRA S.P.A.	01/07/2014
030958	SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO PANPHARMA	PANPHARMA S.R.L.	01/08/2014
039986	VANCOMICINA ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01/07/2014
040756	VENLAFAXINA LIFEPHARMA	LIFEPHARMA S.P.A.	01/07/2014
039774	VICKS INFLUENZA E RAFFREDDORE	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	01/06/2014
036206	XIMINORM	ALFA WASSERMANN S.P.A.	01/06/2014
035951	YALIPENT	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	01/07/2014
027383	ZELIS	PROSPA ITALIA S.R.L.	01/06/2014

14A09833

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Relvar Ellipta» (fluticasone furoato/vilanterolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1460/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxo Group Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale RELVAR ELLIPTA (fluticasone furoato/vilanterolo);

Vista la determinazione n. 86/2014 del 29 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxo Group Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043154020 e 043154057;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 in data 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RELVAR ELLIPTA (fluticasone furoato/vilanterolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

92 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU) - 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043154020/E (in base 10) 194YM4 (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 33,24 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 54,86;

184 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU) - 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043154057/E (in base 10) 194YN9 (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 33,24 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 54,86 - Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RELVAR ELLIPTA (fluticasone furoato/vilanterolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

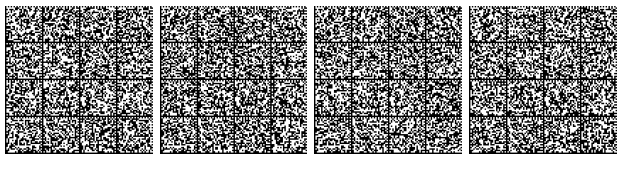

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09834

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Revinty Ellipta» (fluticasone furoato/vilanterolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1461/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxo Group Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale REVINTY ELLIPTA (fluticasone furoato/vilanterolo);

Vista la determinazione n. 881/2014 del 18 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 29 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxo Group Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043446020 e 043446057;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 in data 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REVINTY ELLIPTA (fluticasone furoato/vilanterolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

92 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU) - 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043446020/E (in base 10) 19FVS4 (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 33,24 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 54,86;

184 microgrammi/22 microgrammi - polvere per inalazione, pre-dosata - uso inalatorio - blister (ALU) - 1 inalatore x 30 dosi - A.I.C. n. 043446057/E (in base 10) 19FVT9 (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 33,24 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 54,86.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REVINTY ELLIPTA (fluticasone furoato/vilanterolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09835

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1462/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Pantorc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 039828064;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 10 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 039828064 (in base 10) 15ZGM0 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48). Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09836

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1464/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Paracalcitolo Sandoz;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042692032;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

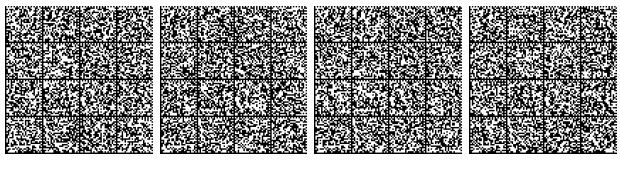

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARACALCITOLO SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "5 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 5 fiale in vetro da 1 ml.

AIC n. 042692032 (in base 10) 18QVG0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 55,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 103,35.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Paracalcitolo Sandoz è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Paracalcitolo Sandoz è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09837

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. *d)*, del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di ventiquattro mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli artt. 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli artt. 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere *b)* e *c)*;

b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:

c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera *a)* o di strutture convenzionate;

d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera *h)*.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, o di lavoro occasionale ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);

d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 3, lett. b-*bis*), del Codice relativamente ai dati sensibili indispensabili contenuti in curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro;

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o

da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità nel lavoro;

h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

4) Categorie di dati.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 14 del Codice, nonché dagli artt. 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato *B)* al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *e)*, del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse

e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;

d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

10) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: CALIFANO

Il segretario generale: BUSIA

14A09911

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2014).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'art. 76 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 85 del medesimo Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sin ora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di ventiquattro mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N. R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli artt. 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli artt. 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Autorizza:

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

2) manchi il consenso (art. 76, comma 1, lett. *b)*, del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;

d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

1.1. L'autorizzazione è rilasciata:

a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;

b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;

c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, di medicina scolastica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana anche con riguardo a studi nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi, il trattamento può comprendere anche dati idonei a rivelare la vita sessuale e l'origine razziale ed etnica solo ove indispensabili per il raggiungimento delle finalità della ricerca. Inoltre, occorre acquisire il consenso (in conformità a quanto previsto dagli artt. 106, 107 e 110 del Codice), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del Codice;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 4, lett. *a)*, del Codice, fermo restando quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli 26, comma 3, lett. *a)*, e 181, comma 6, del Codice e dall'autorizzazione n. 3/2014;

e) alle persone fisiche o giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.

Se il rapporto intercorre con imprese assicurative o istituti di credito, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni strettamente necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

f) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;

g) alle persone fisiche o giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per effettuare trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:

a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento;

b) adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dalla normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti dalla autorizzazione generale del Garante n. 1/2014 e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice.

1.4. Il trattamento di dati genetici resta autorizzato nei limiti e alle condizioni individuati nell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 90 del Codice.

2) Categorie di dati oggetto di trattamento.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

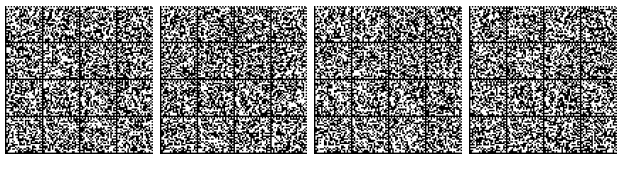

Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.

3) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 14 del Codice, nonché dagli artt. 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato *B)* al medesimo Codice, il trattamento dei dati oggetto della presente autorizzazione deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).

4) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)* del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

5) Comunicazione e diffusione dei dati.

Salvo quanto previsto per i dati genetici nell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 90 del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

6) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare all'autorità sanitaria competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'art. 734-*bis* del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

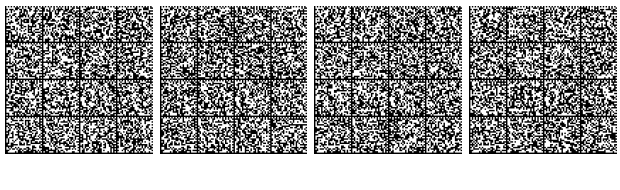

8) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: BIANCHI CLERICI

Il segretario generale: BUSIA

14A09912

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (Autorizzazione n. 3/2014).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto altresì il comma 4, lett. *a)*, del citato art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, «quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13»;

Visto il comma 3, lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 26, il quale stabilisce che la disciplina di cui al relativo comma 1 non si applica al trattamento: *a)* dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; *b)* dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

Rilevato che le confessioni di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 26, comma 3, devono determinare idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

Visto l'art. 181, comma 6, del Codice secondo cui le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui al predetto art. 26, comma 3, lett. *a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di 24 mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo;

Visto l'art. 167 del Codice;

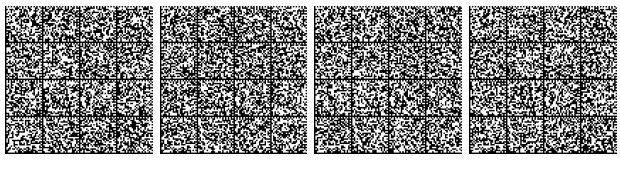

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del Codice da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. *a)* del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati nel rispetto dei princìpi indicati con la presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 181, comma 6, del Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lett. *a)*, del Codice possono proseguire l'attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.

La presente autorizzazione è rilasciata per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 1 si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi, persone giuridiche o liberi professionisti.

I soggetti di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)* possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonché, ove previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 4) e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

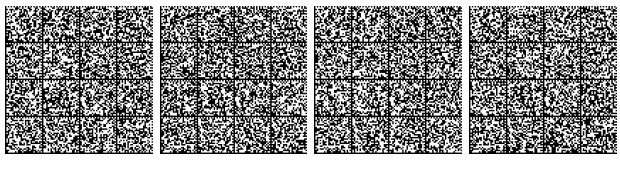

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2), ai relativi familiari e conviventi;

b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;

c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;

d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti, o comunque a coloro nell'interesse dei quali i soggetti menzionati al punto 1) possono operare in base ad una previsione normativa;

e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;

f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento.

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2014.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)* del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguiti o adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

5) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, e dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato *B)* al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Fermo restando quanto previsto ai punti 2) e 7) della presente autorizzazione, se è indispensabile, in conformità al medesimo punto 7), comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, il consenso scritto è acquisito previa idonea informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, la quale deve precisare le specifiche modalità di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)* del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui all'ultimo periodo del punto 4) devono riguardare anche la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti stessi.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

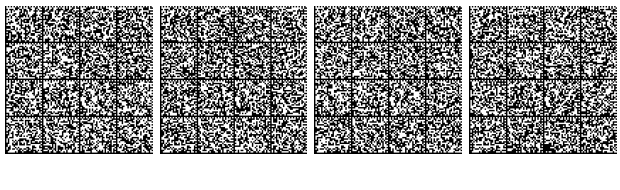

9) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio, nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: BIANCHI CLERICI

Il segretario generale: BUSIA

14A09913

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. *c)*, del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in altri diritti o libertà fondamentali;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di 24 mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali per l'espletamento delle rispettive attività professionali;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Autorizza

i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza.

Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.

L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:

a) dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2014;

b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra indicati, alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2014;

c) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti.

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2014.

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

b) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

c) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale.

4) Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato *B)* al medesimo Codice.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato ai sensi dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i dati sono raccolti presso terzi, e di acquisire, ove necessario, il consenso scritto. L'avvocato può fornire tale informativa e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali.

Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lettera *b)*), l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili.

Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità tra

più liberi professionisti o di esercizio della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto a successivi incarichi.

6) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno 1990, n. 135, come modificata dall'art. 178 del Codice, nonché dalle norme volte a prevenire discriminazioni.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: BUSIA

14A09914

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)* del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazio-

ne di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo n. 28/2010 per l'espletamento delle rispettive attività;

Vista l'autorizzazione n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Ritenuto che il trattamento dei dati sensibili effettuato dagli organismi di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 non sia riconducibile all'autorizzazione generale n. 4/2014, concernente il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, in ragione del diverso ambito di applicazione e delle peculiari prescrizioni ivi impartite;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di 24 mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da parte di soggetti operanti in diversi settori di attività economiche di seguito individuate;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli artt. 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli artt. 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del Codice, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Capo I

ATTIVITÀ BANCARIE, CREDITIZIE, ASSICURATIVE, DI GESTIONE DI FONDI, DEL SETTORE TURISTICO, DEL TRASPORTO ED ALTRE ATTIVITÀ AUTORIZZATE

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

a) imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa;

b) società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;

c) società ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori mobiliari;

d) società ed altri organismi che emettono carte di credito, altri mezzi di pagamento o che consentono forme di pagamento e ne gestiscono le relative operazioni;

e) imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza, nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;

f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici;

g) operatori economici autorizzati a svolgere la propria attività in base ad autorizzazione comunque resa ai sensi delle norme contenute nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) o nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2) Finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.

L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento di obblighi previsti, anche in materia fiscale e contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.

Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che, ove necessario, abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

4) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 7, comma 3, lettera *c)*, del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

Capo II

SONDAGGI E RICERCHE

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.

I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.

3) Conservazione dei dati.

Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione.

I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.

Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.

4) Comunicazione dei dati.

I dati sensibili non possono essere né comunicati, né diffusi.

I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempre che non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.

Capo III

ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DI DATI

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro, ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

2) Prescrizioni applicabili.

Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:

a) n. 1/2014 concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;

b) n. 4/2014 riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati, qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Capo IV

ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell'interesse di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tali finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.

Non è consentito il trattamento dei dati:

a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica – fatto salvo quanto sopra stabilito–, e la vita sessuale;

b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

3) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

4) Norme finali.

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Capo V

MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione

La presente autorizzazione è rilasciata alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.

Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalità descritti o richiesti dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.

I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

5) Comunicazione dei dati.

I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 7, comma 3, lettera *c)*, del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.

6) Norme finali.

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.

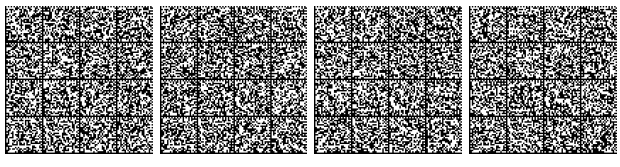

Capo VI

MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, agli organismi di mediazione privati di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 per l'espletamento delle attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'espletamento di un'attività che rientri tra quelle che i soggetti indicati al punto 1) possono svolgere ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione.

I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'attività di mediazione.

4) Categorie di dati oggetto di trattamento e modalità del trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2014.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione.

5) Comunicazione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati, alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto delle restrizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo n. 28/2010.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

Capo VII

SERVIZI DIGITALI

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a:

a) fornitori di prodotti e servizi digitali acquistati tramite credito telefonico (mobile remote payment);

b) fornitori di prodotti e servizi di TV interattiva.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'adempimento degli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, prestazioni e servizi digitali nell'ambito del mobile remote payment e della TV interattiva.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili, ivi compresi quelli idonei a rivelare la vita sessuale, attinenti ai soggetti ai quali sono forniti beni, prestazioni e servizi digitali nell'ambito del mobile remote payment e della TV interattiva.

Il trattamento deve riferirsi ai dati ed alle operazioni strettamente indispensabili a quanto specificatamente richiesto dall'interessato che abbia reso il proprio consenso informato, manifestato in forma scritta, ovvero tramite forme alternative equiparabili allo scritto.

Qualora il consenso sia richiesto da parte di distinti titolari la manifestazione di volontà deve riferirsi specificatamente a ciascuno di essi.

4) Comunicazione e diffusione dei dati.

La comunicazione dei dati deve avvenire nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico servizio richiesto, nonché nel rispetto della disciplina di settore, delle norme in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

5) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte da segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

Capo VIII

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2014.

Il trattamento di dati genetici resta autorizzato nei limiti e alle condizioni individuati nell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 90 del Codice.

2) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 14 del Codice, dagli artt. 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato *B)* al Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità indicate nei capi che precedono.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 13, commi 1, 4 e 5 del Codice, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)* del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità, ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) Richiesta di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento e dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135;

c) dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici, previsti anche dai codici deontologici e di buona condotta adottati in attuazione dell'art. 12 del Codice.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: BIANCHI CLERICI

Il segretario generale: BUSIA

14A09915

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. *c)*, del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per svolgere una investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in altri diritti o libertà fondamentali;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2014), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/2014 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti sono state prescritti dal Garante con il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive emanato ai sensi dell'art. 12 del Codice (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, in *G.U.* 24 novembre 2008, n. 275);

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli artt. 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli artt. 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

2) Finalità del trattamento.

Il trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;

b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2014);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2014);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2014);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2014);

e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2014).

3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)* del Codice, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

4) Modalità di trattamento.

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 2).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 14 del Codice, nonché dagli artt. 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato *B)* al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità di cui al punto 2).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2014 e, per ciò che riguarda le informazioni relative ai dati genetici, nel rispetto dell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive emanato ai sensi dell'art. 12 del Codice (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, in *G.U.* 24 novembre 2008, n. 275).

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, ai soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

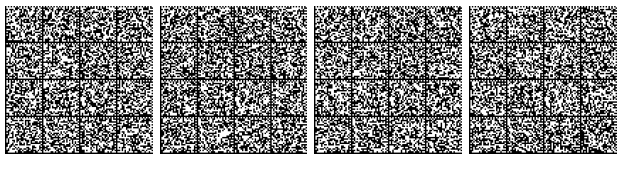

La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

6) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle autorità competenti solo se ciò è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli artt. 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 10 (indagini sulle opinioni del lavoratore e trattamenti discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;

c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;

d) dall'art. 734-*bis* del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, il Codice non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice).

9) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: BUSIA

14A09916

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *e)* del Codice, il quale individua i dati giudiziari;

Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni eseguibili;

Visti gli articoli 21, comma 2, e 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi;

Visto il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiornato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e il Regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, i quali prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;

Visti gli articoli 51 e 52 del Codice in materia di informatica giuridica e ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione anche dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero disciplinate dall'art. 137 del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Autorizza

il trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice, per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Capo I

RAPPORTI DI LAVORO

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

a) sono parte di un rapporto di lavoro;

b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;

c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere indispensabile per:

A. adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario;

B. verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i requisiti di onorabilità dei dipendenti di società operanti nel settore del rating.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi e, con riferimento a quanto previsto al punto 1), lettera *B)*, limitatamente ai soli lavoratori effettivamente impiegati in attività di rating;

b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;

c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Capo II

ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:

a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;

b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere indispensabile per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti:

a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;

b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

Capo III

LIBERI PROFESSIONISTI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:

a) liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale, in forma individuale, associata o societaria, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;

c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi a terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Capo IV

MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 del Codice (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:

1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;

2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;

3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lettera *n)* del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;

b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 del Codice (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonché dall'art. 67 del Codice (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori ("non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza" - art. 4, d.m. n. 180/2010).

3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.

4) Comunicazione dei dati.

Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)* del Codice:

agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 4, comma 2, lettera *c)* e 18, comma 2, lettera *b)*, del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;

agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lettera *c)*, del d.m. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.

Capo V

IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:

1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;

2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;

3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;

4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *p)*, del Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento;

b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;

c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione e alle società di gestione dei mercati regolamentati o alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento;

d) alle società operanti nel settore del rating, limitatamente alle informazioni strettamente indispensabili a verificare la sussistenza o meno dei requisiti di onorabilità in capo ai soli soci responsabili di incarichi di revisione presso società italiane che abbiano emesso strumenti finanziari quotati su mercati finanziari non nazionali, in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativa nazionale e al fine di consentire la registrazione della società (e degli stessi soci) presso le organizzazioni governative responsabili della stabilità e trasparenza dei mercati finanziari di riferimento.

2) Ulteriori trattamenti.

L'autorizzazione è rilasciata altresì:

a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato, di

mediazione e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;

b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento deve essere necessario:

1. per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

2. su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397) e nel rispetto delle regole di comportamento dettate dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive" (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, *G.U.* 24 novembre 2008, n. 275) che costituiscono condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Codice;

d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti.

Capo VI

DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati relativi a sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico. Il trattamento, disciplinato dagli articoli 51 e 52 del Codice, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica" (deliberazione del Garante del 2 dicembre 2010, *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2011, n. 2).

Capo VII

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati trattati.

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati. Fuori dei casi previsti dai Capi V, punto 2 e VI, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e successive modificazioni.

3) Conservazione dei dati.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *e)* del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)* del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche

a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) Comunicazione e diffusione.

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

6) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare determinate indagini o comunque trattamenti di dati ovvero di preselezione di lavoratori.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

7) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: BUSIA

14A09917

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Autorizzazione n. 8/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

Visto, in particolare, l'art. 90, comma 1, del citato Codice, secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto, altresì, l'art. 90, comma 2, del Codice, in base al quale l'autorizzazione individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'art. 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi;

Vista l'autorizzazione generale del Garante n. 2/2005 che richiama espressamente (punto 1.4) l'autorizzazione n. 2/2002 (punto 2, lettera *b)*), relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo la quale i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, "possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge";

Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007 rilasciata dal Garante, ai sensi dell'art. 90 del Codice, in sostituzione delle prescrizioni già impartite in materia di dati genetici con la citata autorizzazione generale richiamata dall'autorizzazione n. 2/2005, dopo aver sentito il Ministro della salute, che ha acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Considerata la necessità di assicurare, nella disciplina del trattamento dei dati personali, un elevato livello di tutela per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice; ciò, anche riducendo al minimo i rischi di danno o di pericolo valutati sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa e, in particolare, dalla Raccomandazione n. R(97) 5; rilevato che in base a quest'ultima sono considerati dati genetici tutti i dati, di qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in rapporto con i caratteri che formano il patrimonio di un gruppo di individui affini (par. 1), dati che, nel quadro della più ampia categoria dei "dati sanitari", possano essere trattati solo a determinate condizioni (par. 1);

Rilevato che la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(92) 3 sui test e gli screening genetici a fini di cura afferma (principio n. 8) che la raccolta e la conservazione di sostanze e di campioni biologici, così come il trattamento dei dati che ne derivano, devono essere effettuati in conformità ai principi fondamentali di protezione e di sicurezza dei dati stabiliti dalla Convenzione per la protezione degli individui con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali n. 108 del 28 gennaio 1981, nonché dalle pertinenti raccomandazioni del Comitato dei ministri in materia;

Rilevato che, riguardo al trattamento dei dati genetici, sono desumibili altri importanti princìpi da alcune fonti internazionali e comunitarie tra le quali figurano:

a) la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico (art. 11) e limita l'espletamento di test genetici predittivi ai soli fini medici o di ricerca medica e sulla base di una consulenza genetica appropriata (art. 12);

b) la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco dell'11 novembre 1997, che sancisce il diritto della persona al rispetto della dignità e dei propri diritti indipendentemente dalle sue caratteristiche genetiche (art. 2) e vieta ogni discriminazione basata sulle caratteristiche genetiche che abbia per fine o sortisca l'effetto di violare i diritti umani, le libertà fondamentali e la dignità umana (art. 6);

c) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulle caratteristiche genetiche (art. 21);

d) la direttiva 2004/23/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e la relativa disciplina nazionale di recepimento (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191), che prescrivono l'adozione di misure necessarie di protezione dei dati, compresi quelli genetici, e di altre misure di salvaguardia relativamente ad informazioni raccolte nell'ambito di attività di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché di prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo (art. 14);

e) la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (art. 10), la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (art. 5, lettera *c)*) e la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell'Unesco del 16 ottobre 2003 (art. 10), le quali riconoscono, con diverso ambito, il diritto di ogni individuo di essere o non essere informato dei risultati degli esami genetici e delle loro conseguenze (ovvero dei risultati della ricerca medica e scientifica laddove i dati genetici, i dati proteomici dell'individuo o i campioni biologici siano utilizzati per tali scopi);

f) il Codice di condotta dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione dei dati personali dei lavoratori (novembre 1996), in base al quale lo svolgimento di screening genetici sui lavoratori dovrebbe essere vietato o limitato a casi specifici autorizzati espressamente dalla legge (art. 6.12);

g) la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale (giugno 1964 e successive modifiche e integrazioni), in base alla quale occorre acquisire l'assenso della persona legalmente incapace, in aggiunta a quello del legale rappresentante, laddove la stessa sia in grado di esprimere il proprio assenso a partecipare ad una ricerca (par. 29);

h) il documento di lavoro sui dati genetici adottato il 17 marzo 2004 (Wp 91) dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'art. 29 direttiva n. 95/46/Ce che, nell'individuare le necessarie garanzie in materia di dati genetici, afferma la necessità di prendere in considerazione e di disciplinare anche lo statuto giuridico dei campioni biologici, suscettibili anch'essi di costituire una fonte di dati personali;

i) la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco dell'11 novembre 1997 (art. 5, lettera *e)*), il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina relativo alla ricerca biomedica del 25 gennaio 2005 (art. 15), la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell'Unesco del 19 ottobre 2005 (art. 7) e il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina relativo ai test genetici per fini medici del 27 novembre 2008 (articoli 10 ss.), che fissano particolari cautele per le ricerche genetiche che coinvolgono persone incapaci di fornire il proprio consenso;

l) la Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell'Unesco (art. 18) e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(2006) 4 sulla ricerca su materiale biologico di origine umana (principio n. 16) che evidenziano l'esigenza di regolare il trasferimento all'estero del materiale biologico e dei relativi dati personali garantendo che i paesi di destinazione assicurino una protezione adeguata;

Visti il regolamento dell'Unione europea 16 aprile 2014, n. 536, il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 e successive modifiche e integrazioni, il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 200, nonché i decreti ministeriali in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e, in particolare, il d.m. 21 dicembre 2007 recante "Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico";

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Visto, altresì, l'Accordo del 15 luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante le "Linee-guida per le attività di genetica medica" (in *Gazzetta Ufficiale* 23-9-2004, n. 224);

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante "Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo";

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, che disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati, l'ordinanza del Ministro della salute del 26 febbraio 2009 recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale" (in *Gazzetta Ufficiale* 10-3-2009, n. 57), il d.m. 18 novembre 2009 recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato", nonché il d.m. 10 ottobre 2012 recante "Modalità per l'esportazione o l'importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo";

Visto il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 di recepimento della disciplina dell'Unione europea attuativa della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Visto il d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

Visto il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche e integrazioni emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

Considerato che il procedimento di mediazione può comportare il trattamento di dati genetici riferiti alle parti della mediazione e ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento medesimo, in conformità alla legge (si pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria);

Ritenuto pertanto necessario autorizzare al trattamento di dati genetici gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 ove ciò sia strettamente indispensabile per l'espletamento delle attività inerenti all'esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali in conformità alla legge e secondo le prescrizioni già indicate, per gli organismi privati, nell'autorizzazione generale n. 5 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari e, per gli organismi pubblici, nel provvedimento del Garante del 21 aprile 2011 che individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1, lettera *b)* del Codice;

Considerato che, ai sensi degli articoli 76 e 81 del Codice, gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato solo con il consenso di quest'ultimo, oppure (quando occorre tutelare la salute o l'incolumità fisica di un terzo o della collettività) anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante;

Considerato che gli articoli 77, 78 e 79 del Codice prevedono modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13 del medesimo Codice da parte degli esercenti la professione sanitaria e degli organismi sanitari pubblici;

Visto il provvedimento del Garante del 19 luglio 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1318699), con il quale, ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice, sono stati indicati gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali;

Viste le "Linee guida per il trattamento di dati personali nell'ambito di sperimentazioni cliniche di medicinali" adottate dal Garante con deliberazione n. 52 del 24 luglio 2008;

Considerato che, ai sensi degli articoli 23 e 26 del Codice, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante e, ove richiesto, con il consenso scritto dell'interessato;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati genetici è effettuato per finalità di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato e per finalità di ricerca scientifica;

Considerato che l'art. 40 del Codice prevede il rilascio di autorizzazioni di carattere generale relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti e che tali autorizzazioni sinora rilasciate sono risultate un idoneo strumento per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati;

Considerata la specifica autorizzazione prevista dall'art. 90 del Codice, rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007, la cui efficacia è stata prorogata da ultimo fino al 30 giugno 2011;

Considerata la nuova autorizzazione rilasciata il 24 giugno 2011, in conformità all'art. 90 del Codice, in sostituzione di quella in scadenza il 30 giugno 2011, al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla luce

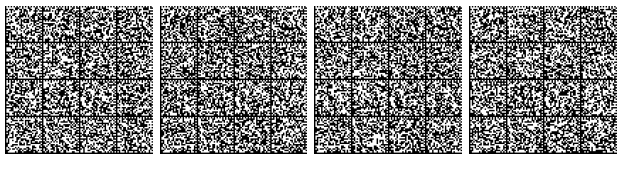

dell'esperienza maturata e delle osservazioni formulate da parte di qualificati esperti della materia riguardanti in particolare: l'aggiornamento delle definizioni utilizzate, i trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell'interessato, le ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonché la comunicazione ai familiari di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;

Considerato che tale nuova autorizzazione, rinnovata dal Garante negli anni successivi,è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno pertanto rilasciare una nuova autorizzazione analoga alla precedente e in sostituzione di questa in scadenza il 31 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficace per il periodo di dodici mesi;

Ritenuto opportuno prendere in considerazione con separato provvedimento il trattamento dei dati genetici effettuato da parte delle categorie di soggetti pubblici ricompresi nei titoli I, II, e III della parte II del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, per la disciplina della banca dati nazionale del Dna per finalità di accertamento e repressione dei reati;

Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa emersa in recenti casi di contenzioso, che le espressioni contenute nella presente autorizzazione e inerenti all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto "2) Ambito di applicazione" e punto "3) Finalità del trattamento") devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Considerato che, fuori dei casi appena indicati, ulteriori trattamenti di dati genetici non ricompresi nella presente autorizzazione non risultano allo stato leciti, anche in riferimento all'attività dei datori di lavoro volta a determinare l'attitudine professionale di lavoratori o di candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro, anche se basata sul consenso dell'interessato, nonché all'attività delle imprese di assicurazione;

Ritenuto opportuno che anche la presente autorizzazione sia a tempo determinato e riservata ogni determinazione in ordine alla sua integrazione o modifica anche in relazione al rapido sviluppo della ricerca e delle tecnologie applicate alla genetica e all'evolversi delle conoscenze nel settore;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codice, recanti disposizioni e regole sulle misure di sicurezza;

Visti gli articoli 41 e 167 del Codice;

Visti gli altri atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Autorizza

ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice il trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti sottoindividuati, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Definizioni.

Ai fini della presente autorizzazione si intende per:

a) dato genetico, il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela;

b) campione biologico, ogni campione di materiale biologico da cui possono essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;

c) test genetico, l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un individuo affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo non affetto (test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilità);

d) test farmacogenetico, il test genetico finalizzato all'identificazione di specifiche variazioni nella sequenza del Dna in grado di predire la risposta "individuale" a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;

e) test farmacogenomico, il test genetico finalizzato allo studio globale delle variazioni del genoma o dei suoi prodotti correlate alla scoperta di nuovi farmaci e all'ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio;

f) test sulla variabilità individuale, i test genetici che comprendono: il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di parentela; il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di una persona nei confronti di un antenato o di una determinata popolazione o quanto del suo genoma sia stato ereditato dagli antenati appartenenti a una particolare area geografica o gruppo etnico; il test di identificazione genetica volto a determinare la probabilità con la quale un campione o una traccia di DNA recuperato da un oggetto o altro materiale appartenga a una determinata persona;

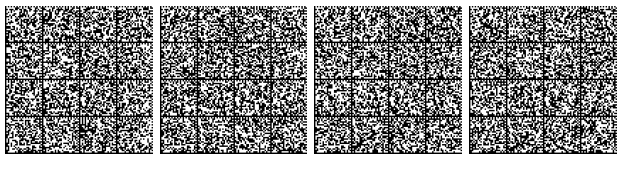

g) screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti, comprese le analisi familiari finalizzate a identificare - mediante "screening a cascata" - le persone potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia genetica, al fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre caratteristiche ereditarie;

h) consulenza genetica, le attività di comunicazione volte ad aiutare l'individuo o la famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarietà al verificarsi della malattia, il rischio di ricorrenza esistente per sé e per altri familiari e l'opportunità di portarne a conoscenza questi ultimi, nonché tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su scelte procreative; nell'esecuzione di test genetici tale consulenza comprende inoltre informazioni sul significato, i limiti, l'attendibilità e la specificità del test nonché le implicazioni dei risultati; a tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;

i) informazione genetica, le attività volte a fornire informazioni riguardanti le specifiche caratteristiche degli screening genetici.

2) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) agli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai genetisti medici, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;

b) agli organismi sanitari pubblici e privati, in particolare alle strutture cliniche di genetica medica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;

c) a laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni indispensabili rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per esclusive finalità di prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati ad esclusivi fini di svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare, per l'accertamento della sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati;

d) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nell'ambito delle attività di pertinenza della genetica medica, nonché per scopi di ricerca scientifica volti a sviluppare le tecniche di analisi genetica;

e) agli psicologi, ai consulenti tecnici e ai loro assistenti, nell'ambito di interventi pluridisciplinari di consulenza genetica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di consulenza nei confronti dell'interessato o dei suoi familiari;

f) ai farmacisti, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di adempimento agli obblighi derivanti da un rapporto di fornitura di farmaci all'interessato;

g) ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; è altresì rilasciata per far valere o difendere un diritto - anche da parte di un terzo - in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) agli organismi di mediazione pubblici e privati limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di espletamento delle attività inerenti all'esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, in conformità alla legge e nel rispetto, per gli organismi privati, delle prescrizioni dell'autorizzazione generale n. 5 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari e, per gli organismi pubblici, del provvedimento del Garante del 21 aprile 2011 che individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1, lettera *b)* del Codice;

i) agli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle certificazioni (allo stato disciplinate dall'art. 52 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71) ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa documentare in modo certo i suoi vincoli di consanguineità mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione.

3) Finalità del trattamento.

3.1 Possono essere trattati dati genetici e utilizzati campioni biologici inerenti alle seguenti finalità che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati o campioni anonimi o di dati personali non genetici:

a) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità genetica dell'interessato, con il suo consenso, salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 82 del Codice in riferimento al caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per incapacità d'agire, impossibilità fisica o incapacità di intendere o di volere;

b) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e tutela dell'identità genetica di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato con il consenso di quest'ultimo; nel caso in cui il consenso dell'interessato non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, nonché per effettiva irreperibilità, il trattamento può essere effettuato limitatamente a dati genetici disponibili qualora sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica. Nel caso in cui l'interessato sia deceduto, il trattamento può comprendere anche dati genetici estrapolati dall'analisi dei campioni biologici della persona deceduta, sempre che sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica;

c) ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica (sempre che la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge o negli altri casi di cui al paragrafo 8.1 della presente autorizzazione.

Nell'ambito delle finalità di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* del presente punto, l'autorizzazione è rilasciata anche all'esclusivo fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e cura, anche per le attività trasfusionali e i trapianti di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, in conformità alla legge. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario.

Il trattamento di dati genetici e l'utilizzo di campioni biologici per l'esecuzione di test presintomatici e di suscettibilità sono consentiti limitatamente al perseguimento di finalità di tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive consapevoli e per scopi di ricerca finalizzata alla tutela della salute.

3.2 La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile:

a) per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici. Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni numeri 4 e 6/2014). Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

b) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti espressamente dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (allo stato, l'autorizzazione n. 1/2014) e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice. Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

c) per l'accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati (attualmente disciplinato dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Non si considerano, in particolare, indispensabili i trattamenti di dati genetici effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi.

4) Modalità di trattamento.

I destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo e l'utilizzo dei campioni biologici e il trattamento dei dati genetici secondo modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Tali attività sono effettuate, comunque, in modo lecito e secondo correttezza, nonché per scopi determinati in conformità alla presente autorizzazione e resi noti all'interessato nei modi indicati al successivo punto 5.

Sono predisposte specifiche misure per accertare univocamente l'identità del soggetto al quale viene prelevato il materiale biologico per l'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lettera *c)*, del Codice).

Il trattamento dei dati genetici è effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

Restano fermi gli obblighi deontologici relativi alle singole figure professionali oggetto della presente autorizzazione.

4.1) Raccolta e conservazione.

La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening genetici è limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lettera *d)*, del Codice).

In particolare, nei trattamenti effettuati mediante test sulla variabilità individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute o su altre caratteristiche degli interessati, ad eccezione del sesso. Il campione è prelevato da un incaricato del laboratorio di genetica medica o da un medico da esso designato ovvero, in caso di ricongiungimento familiare, da esercenti le professioni sanitarie appositamente incaricati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.

4.2) Ricerca scientifica e statistica.

La ricerca scientifica e statistica, per il cui svolgimento è consentito il trattamento dei dati genetici e l'utilizzo dei campioni biologici, è effettuata, altresì, sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard del pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento dei dati e l'utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per idonei ed effettivi scopi scientifici. Possono essere utilizzati a tal fine i dati e i campioni biologici strettamente pertinenti agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili e ai trattamenti già effettuati dallo stesso titolare, nonché all'esistenza di altre modalità che permettano di raggiungere gli scopi della ricerca mediante dati personali diversi da quelli identificativi o genetici, ovvero che non comportino il prelievo di campioni biologici.

Il progetto specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto della presente autorizzazione, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici, e individua gli eventuali responsabili del trattamento (articoli 29, 31, 33, 34 e 35 del Codice e Allegato B al medesimo Codice). In particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo e/o l'utilizzo di campioni biologici, il progetto indica l'origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nonché le misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell'interessato.

Il progetto è conservato a cura del titolare in forma riservata almeno per un anno dopo la conclusione della ricerca. Il titolare fornisce le informazioni contenute nel progetto agli interessati che ne facciano richiesta.

Quando le finalità della ricerca possono essere realizzate soltanto tramite l'identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi dai campioni biologici e dalle informazioni genetiche già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.

4.3) Misure di sicurezza.

Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le seguenti cautele.

L'accesso ai locali è controllato mediante incaricati della vigilanza o strumenti elettronici che prevedano specifiche procedure di identificazione anche mediante dispositivi biometrici. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.

La conservazione, l'utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in essere con modalità volte anche a garantirne la qualità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità.

Il trasferimento dei dati genetici in formato elettronico è effettuato con posta elettronica certificata previa cifratura delle informazioni trasmesse da realizzarsi con firma digitale. È ammesso il ricorso a canali di comunicazione di tipo "web application" che prevedano protocolli di comunicazione sicuri e garantiscano, previa verifica, l'identità digitale del server che eroga il servizio e della postazione client da cui si effettua l'accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in conformità alla legge da un'autorità di certificazione.

La consultazione dei dati genetici trattati con strumenti elettronici è consentita previa adozione di sistemi di autenticazione basati sull'uso combinato di informazioni note agli incaricati e di dispositivi, anche biometrici, in loro possesso.

I dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche di dati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri o le banche di dati siano tenuti con strumenti elettronici e contengano anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute degli interessati, le predette tecniche devono consentire, altresì, il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente le persone interessate. Restano comunque fermi gli altri obblighi previsti dagli articoli 11, 14, 22 e 31 e seguenti del Codice e le modalità tecniche in materia di misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al medesimo Codice, anche per ciò che attiene alla conservazione e al trasporto dei dati all'esterno dei locali protetti e all'accesso controllato a tali locali. Tali obblighi vanno osservati anche in riferimento ai campioni biologici.

5) Informativa.

Salvo che per i trattamenti non sistematici di dati genetici effettuati dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nell'ambito degli ordinari rapporti con l'interessato per la tutela della salute e dell'incolumità fisica di quest'ultimo, l'informativa evidenzia, oltre agli elementi previsti in base agli articoli 13, 77 e 78 del Codice:

a) l'esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;

b) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;

c) il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi;

d) la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l'eventuale utilizzo di questi per ulteriori scopi;

e) il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici.

Nel caso in cui sia previsto il trasferimento di dati genetici e di campioni anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea l'informativa deve specificare se tali Paesi non garantiscono un livello di tutela delle persone adeguato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Codice, nonché gli estremi identificativi dei soggetti destinatari dei dati e dei campioni, al fine di garantire in concreto all'interessato la possibilità di esercitare il controllo sui dati e sui campioni che lo riguardano.

Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).

Per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica l'informativa evidenzia, altresì:

a) che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo interessato;

b) gli accorgimenti adottati per consentire l'identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lettera *e)*, del Codice);

c) l'eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;

d) le modalità con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.

Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli articoli 77, 78 e 79 del Codice.

I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da rendersi con le modalità sopra indicate.

5.1) Consulenza genetica e attività di informazione.

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute o di ricongiungimento familiare è fornita all'interessato una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell'analisi. Prima dell'introduzione di screening genetici finalizzati alla tutela della salute da parte di organismi sanitari sono adottate idonee misure per garantire un'attività di informazione al pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà dei test effettuati, alle specifiche finalità e conseguenze, anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica.

Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni ritenute più adeguate, tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonché a realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa.

Sono adottate cautele idonee ad evitare che la consulenza genetica avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità utilizzate o dai locali prescelti, nonché a prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni genetiche o idonee a rivelare lo stato di salute.

Nei casi in cui il test sulla variabilità individuale è volto ad accertare la paternità o la maternità gli interessati sono, altresì, informati circa la normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali dell'esame.

L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione è preceduta da un'attività di informazione presso le comunità interessate, anche mediante mezzi di comunicazione di massa su base locale e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni coinvolte. L'attività di informazione evidenzia anche gli eventuali rischi di discriminazione o stigmatizzazione delle comunità interessate, nonché quelli inerenti alla conoscibilità di inattesi rapporti di consanguineità e le azioni intraprese per ridurre al minimo tali rischi.

6) Consenso.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella presente autorizzazione e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato. In conformità all'art. 23 del Codice, il consenso resta valido solo se l'interessato è libero da ogni condizionamento o coercizione e resta revocabile liberamente in ogni momento. Nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, anche a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare, deve essere acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi, all'interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della ricerca, com-

prese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive.

Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo.

Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità d'agire o incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 del Codice.

L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse del minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace.

I dati e i campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto per i medesimi interessati qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d'età o che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale;

b) una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio consenso;

c) il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

d) la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

In tali casi, resta fermo quanto sopra previsto in ordine all'esigenza di tenere in considerazione, ove possibile, l'opinione del minore o dell'incapace.

I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore età. I test sulla variabilità individuale non possono essere condotti su minori senza che venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la potestà sul minore.

I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati soltanto con il consenso informato della persona cui appartiene il materiale biologico necessario all'indagine, salvo che un'espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell'autorità giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti.

7) Trattamenti in settori particolari.

I dati genetici trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test sulla variabilità individuale ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale non possono essere utilizzati per altri fini. I dati trattati e i campioni biologici prelevati per l'esecuzione di test genetici a fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato o per finalità di ricerca scientifica e statistica possono essere utilizzati per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in un procedimento penale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

8) Conservazione dei dati e dei campioni.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *e)*, del Codice, i campioni biologici e i dati genetici possono essere conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti indicati al punto 3 della presente autorizzazione o per perseguire le finalità ivi menzionate per le quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

I campioni biologici prelevati e i dati genetici trattati per l'esecuzione di test e di screening genetici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dell'analisi o al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

I dati genetici trattati a fini di ricongiungimento familiare sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'esame dell'istanza di ricongiungimento, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. A seguito del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza, i campioni prelevati per l'accertamento dei vincoli di consanguineità devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati.

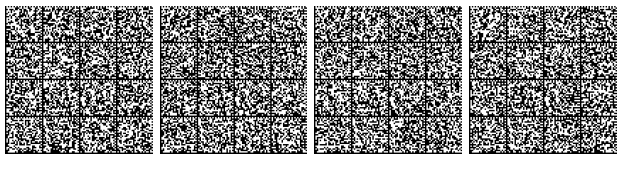

8.1) Conservazione a fini di ricerca.

I campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica, ferma restando la necessità di acquisire il consenso informato delle persone interessate, eccetto che nei casi di indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dalla legge o limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati. Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e:

a) il programma di ricerca comporta l'utilizzo di campioni biologici e di dati genetici che in origine non consentono di identificare gli interessati, ovvero che, a seguito di trattamento, non consentono di identificare i medesimi interessati e non risulta che questi ultimi abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie;

b) ovvero il programma di ricerca, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è autorizzato appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati genetici non possono essere comunicati e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi salvo che sia indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente autorizzazione.

I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.

I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti ai soggetti sopra indicati, non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente alle informazioni prive di dati identificativi, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i quali sono stati originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si impegna a non trattare i dati e/o utilizzare i campioni per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.

I dati genetici raccolti a fini di ricongiungimento familiare possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti all'esame della documentazione prodotta dall'interessato o all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri cui questi si sia rivolto. I campioni biologici prelevati ai medesimi fini possono essere trasferiti unicamente al laboratorio designato per l'effettuazione del test sulla variabilità individuale o all'organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati genetici devono essere resi noti di regola direttamente all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso.

Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche qualora comportino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, devono essere comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi e, ove necessario, con un'appropriata consulenza genetica.

Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa linea genetica dell'interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, su loro richiesta, qualora l'interessato vi abbia espressamente acconsentito oppure qualora tali risultati siano indispensabili per evitare un pregiudizio per la loro salute, ivi compreso il rischio riproduttivo, e il consenso dell'interessato non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità.

In caso di ricerche condotte su popolazioni isolate, devono essere resi noti alle comunità interessate e alle autorità locali gli eventuali risultati della ricerca che rivestono un'importanza terapeutica o preventiva per la tutela della salute delle persone appartenenti a tali comunità.

I dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche non possono essere diffusi se non in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.

Fermo restando quanto previsto al punto 5) in ordine all'informativa all'interessato, il trasferimento anche temporaneo fuori dal territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati genetici e/o di campioni biologici, verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito in conformità agli articoli 43, 44 e 45 del Codice.

10) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

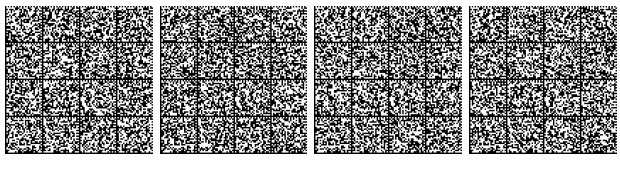

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

11) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati genetici.

Resta fermo per il titolare del trattamento di dati genetici l'obbligo di effettuare, nei casi previsti, la notificazione al Garante prima dell'inizio del trattamento medesimo (articoli 37 e 163 del Codice).

12) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: CALIFANO

Il segretario generale: BUSIA

14A09918

AUTORIZZAZIONE 11 dicembre 2014.

Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. (Autorizzazione n. 9/2014).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

Visto l'art. 99, comma 1, del Codice in base al quale il trattamento di dati personali effettuato per scopi scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati;

Visto l'art. 107 del Codice ove è stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate individuate dai codici di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici o scientifici di cui all'art. 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'art. 40;

Visto l'art. 110, comma 1, del Codice che consente di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, anche in assenza del consenso degli interessati, quando a causa di particolari ragioni non sia possibile informarli e il programma di ricerca sia oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e sia autorizzato dal Garante, anche ai sensi dell'art. 40 del Codice;

Vista l'autorizzazione del Garante n. 2/2014 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e, in particolare, il punto 1.2 che autorizza il trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, rinviando a quanto disposto dagli articoli 106, 107 e 110 del Codice in ordine alla necessità di acquisire il consenso delle persone interessate;

Viste le disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provv. n. 2 del 16 giugno 2004, in *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2004, n. 190, Allegato A.4 al Codice e reperibile sul sito Internet dell'Autorità, doc. web n. 1556635) applicabili anche ai trattamenti di dati effettuati per scopi di ricerca medica, biomedica o epidemiologica non connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull'interessato (articoli 11 e 2, comma 2);

Visto l'art. 2 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 e successive modifiche e integrazioni che definisce «studi osservazionali» gli studi nei quali "i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio";

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e, ove indispensabili per il raggiungimento delle finalità della ricerca, di dati idonei a rivelare la vita sessuale e l'origine razziale ed etnica, è effettuato da diversi titolari del trattamento per la conduzione di studi finalizzati alla ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, che utilizzano dati raccolti in precedenza a fini di cura degli interessati o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca, ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca;

Considerato che gli studi in questione non mirano soltanto a valutare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci e di dispositivi medici nella pratica clinica ma anche a verificarne l'appropriatezza prescrittiva o ad indagare le relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, oppure vertono su eventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie;

Considerato che, nell'ambito di tali studi, i dati oggetto di trattamento sono registrati nella documentazione clinica (o nella documentazione inerente i precedenti studi in cui sono stati raccolti) conservata presso i centri di cura partecipanti in conformità alla legge, oppure sono ricavati da campioni biologici asportati e conservati negli archivi di anatomia patologica dei medesimi centri o prelevati nell'ambito di precedenti progetti di ricerca;

Visti gli specifici provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall'Autorità, ai sensi degli articoli 110, comma 1 (ultima parte) e 41 del Codice, con i quali è stata autorizzata, anche in assenza del consenso degli interessati, la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza per finalità di tutela della salute degli interessati o ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per le stesse finalità; ciò, in quanto, a causa di comprovate particolari ragioni, è stata documentata l'impossibilità di fornire loro l'informativa sul trattamento dei dati e il relativo programma di ricerca ha ricevuto un motivato parere favorevole del comitato etico territorialmente competente;

Considerato che i trattamenti dei dati in questione possono essere autorizzati dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che l'autorizzazione di carattere generale rilasciata, ai sensi dell'art. 40 del Codice, il 12 dicembre 2013, in relazione ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute a scopi di ricerca scientifica effettuati, anche in assenza del consenso degli interessati, per la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, con dati raccolti in precedenza per finalità di tutela della salute o ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per la stessa finalità è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento e semplificando, in maniera significativa, gli adempimenti degli obblighi relativi ai trattamenti di dati per la conduzione di ricerche mediche, biomediche o epidemiologiche;

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce dell'esperienza maturata, rilasciare una nuova autorizzazione in sostituzione di quella in scadenza il 31 dicembre 2014, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficace per il periodo di dodici mesi;

Ritenuto altresì opportuno, in conformità a quanto previsto dall'art. 110 del Codice (ultima parte), prendere in considerazione ai fini della presente autorizzazione i trattamenti per scopi di ricerca scientifica preordinati alla conduzione di studi che siano oggetto di motivato parere favorevole del comitato etico competente a livello territoriale, non essendo a tal fine sufficiente la formazione del silenzio/assenso a seguito della notifica dello studio al predetto comitato;

Considerato che, in virtù dell'art. 11 del menzionato codice deontologico per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, il consenso non è necessario quando, ai sensi dell'art. 110 del Codice, non è possibile informare gli interessati per «motivi etici», ovvero per «motivi metodologici», ovvero per «motivi di impossibilità organizzativa»;

Considerato che, nelle richieste di autorizzazione finora sottoposte all'esame dell'Autorità, l'impossibilità di informare gli interessati è risultata giustificata sulla base di «motivi etici» ovvero di «motivi di impossibilità organizzativa»;

Ritenuto opportuno quindi, alla luce dell'esperienza maturata, che i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica preordinati alla conduzione di studi in campo medico, biomedico o epidemiologico in cui l'impossibilità di informare gli interessati sia giustificata da «motivi metodologici» vengano sottoposti a specifici provvedimenti di autorizzazione del Garante;

Ritenuto che ai trattamenti oggetto della presente autorizzazione devono trovare applicazione anche le cautele contenute nell'autorizzazione generale del Garante n. 2/2014 e nel codice deontologico sopra citati, in particolare per ciò che attiene ai criteri da tenere in considerazione per non rendere identificabili gli interessati nelle

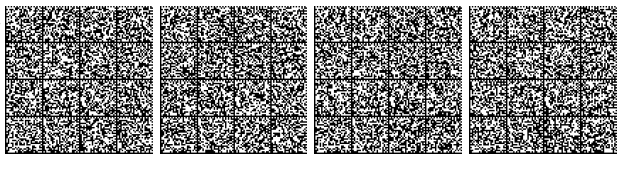

fasi dello studio successive all'estrapolazione dei dati e alle regole di condotta per gli incaricati e gli eventuali responsabili del trattamento;

Rilevato che anche l'eventuale raccolta e la conservazione di campioni biologici, così come il trattamento dei dati che ne derivano, devono essere effettuati in conformità ai principi fondamentali di protezione e di sicurezza dei dati (v. Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 3 relativa ai test genetici ed allo screening genetico per scopi di natura sanitaria; Documento di lavoro sui dati genetici del Gruppo Art. 29 della Dir. 95/46/CE, WP 91/2004);

Considerato che l'utilizzo di campioni biologici nell'ambito di ricerche scientifiche che comportano l'estrapolazione di dati genetici deve essere effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nella specifica autorizzazione generale del Garante n. 8/2014 al trattamento dei dati genetici, rilasciata il 11 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 90 del Codice;

Vista altresì la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (2006) 4 che individua le condizioni e i limiti nel rispetto dei quali è consentito l'utilizzo di materiale biologico per attività di ricerca, anche appartenente a persone decedute, prelevato per uno scopo diverso da quello della sua conservazione a fini di ricerca, ivi compreso quello prelevato per l'esecuzione di un precedente progetto di ricerca; considerato che tale Raccomandazione stabilisce che il materiale biologico prelevato per scopi diversi da quelli di conservazione a fini di ricerca può essere messo a disposizione per attività di ricerca con il necessario consenso dell'interessato e che, a tal fine, dovrebbe essere fatto ogni ragionevole sforzo per contattare la persona interessata, mentre ove tale contatto non sia possibile, il materiale biologico può essere utilizzato per attività di ricerca soltanto se sono soddisfatti particolari requisiti (articoli 10, 12, 21 e 22);

Visto il Codice di deontologia medica dell'8 maggio 2014 nella parte in cui prevede l'obbligo del segreto professionale da parte del medico anche con riferimento ai pazienti deceduti (art. 10);

Considerato che la presente autorizzazione prende in considerazione quelle ipotesi residuali, ammesse dal Codice (art. 110), in cui il necessario consenso degli interessati per il trattamento di dati sensibili a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico non sia stato previamente raccolto dai titolari del trattamento, sussistano delle particolari e comprovate circostanze dalle quali derivi l'impossibilità di informare gli interessati e la ricerca non possa essere realizzata mediante il trattamento di dati anonimi o di dati riferiti a individui che sia possibile contattare al fine di rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice;

Rilevato che, in ottemperanza ai principi, richiamati dall'art. 2, comma 2, del Codice, di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati e di adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento, è auspicabile che l'informativa sul trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica sia fornita all'interessato contestualmente a quella sul trattamento dei dati a fini di cura, specie da parte di titolari del trattamento che perseguono finalità di ricerca scientifica unitamente ad attività di ricovero e cura;

Ritenuto che, nell'ambito di detta informativa resa all'interessato, occorre distinguere chiaramente, con riferimento all'indicazione degli elementi di cui all'art. 13 del Codice, i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica da quelli preordinati alla tutela della salute, evidenziando in particolare la volontarietà della partecipazione alla ricerca, in modo da consentire all'interessato, di manifestare consapevolmente un consenso libero e specifico rispetto ai differenti scopi perseguiti (articoli 13, 23, 78, comma 5, e 105, comma 2, del Codice);

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice in materia di misure minime di sicurezza;

Visti gli articoli 20, 26, 40, 41, 98, 107 e 110 del Codice;

Visti gli articoli 162, comma 2-*bis*, 167, comma 2, e 170 del Codice che sanzionano il trattamento illecito dei dati personali e l'inosservanza dei provvedimenti del Garante;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Autorizza

il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e, solo ove indispensabili per il raggiungimento delle finalità della ricerca, dei dati idonei a rivelare la vita sessuale e l'origine razziale ed etnica, anche in assenza del consenso degli interessati, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito indicate.

1. Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle università, agli altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ai ricercatori che operano nell'ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche;

b) agli esercenti le professioni sanitarie e agli organismi sanitari nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice).

Il trattamento dei dati oggetto della presente autorizzazione può essere altresì effettuato da persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e organismi privati, nonché da soggetti specificatamente preposti al trattamento quali incaricati o responsabili (ricercatori, monitor, commissioni di esperti, organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.) (articoli 4, comma 1, lettera *f)*, 28, 29 e 30 del Codice).

2. Finalità del trattamento: ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico.

1. La presente autorizzazione è rilasciata quando:

il trattamento è necessario per la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca e

la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 3 del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice).

Gli studi oggetto della presente autorizzazione possono riguardare anche le relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o mirano a valutare la sicurezza e l'efficacia di farmaci o di dispositivi medici nella pratica clinica, o a verificare l'appropriatezza prescrittiva, oppure vertono su eventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie.

2. La presente autorizzazione non riguarda gli scopi della ricerca che possono essere realizzati, nel caso concreto, mediante:

il trattamento di dati anonimi;

il trattamento di dati riferiti ad interessati che sia possibile contattare al fine di rendere l'informativa e acquisirne il consenso.

3. Categorie di dati oggetto di trattamento.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Il trattamento può riguardare unicamente i dati personali strettamente pertinenti ai sopra indicati scopi, ivi compresi quelli ricavati da campioni biologici, salvo che questi non costituiscano «dati genetici» ai sensi dell'autorizzazione n. 8/2014 rilasciata dal Garante in virtù dell'art. 90 del Codice.

Il trattamento di dati genetici resta infatti autorizzato nei limiti e alle condizioni individuati nella predetta autorizzazione.

4. Impossibilità di informare gli interessati.

L'autorizzazione riguarda il trattamento dei dati degli interessati da includere nella ricerca che non è possibile contattare al fine di fornire l'informativa - a causa della sussistenza di una delle seguenti ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, documentate nel progetto di ricerca:

1. Motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione. Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati da rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad esempio, gli studi epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista un trattamento).

2. Motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati che non è possibile contattare per informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad elevata incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia o in età avanzata e in gravi condizioni di salute).

Con riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, è autorizzato il trattamento dei dati di coloro i quali, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente

forniti, nonché l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della popolazione residente, risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio:

deceduti o

non contattabili.

Resta fermo l'obbligo di raccogliere il consenso al trattamento dei dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, sia possibile rendere loro un'adeguata informativa e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo.

5. Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati oggetto della presente autorizzazione è effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice) e unicamente con operazioni strettamente indispensabili alla conduzione dello studio.

Ove la ricerca non possa raggiungere i suoi scopi senza l'identificazione, anche temporanea, degli interessati, nel trattamento successivo alla raccolta retrospettiva dei dati, sono adottate tecniche di cifratura o utilizzati codici identificativi oppure altre soluzioni che, considerato il numero dei dati trattati, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità. In questi casi, i codici utilizzati non sono desumibili dai dati personali identificativi degli interessati, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato e sia motivato, altresì, per iscritto, nel progetto di ricerca.

L'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato, sempre che sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, è motivato, inoltre, per iscritto.

6. Comunicazione e diffusione.

I soggetti individuati al paragrafo 1) che agiscono in qualità di titolari del trattamento, anche unitamente ad altri titolari, possono comunicare tra loro i dati personali oggetto della presente autorizzazione nella misura in cui rivestano il ruolo di promotore, di centro coordinatore o di centro partecipante e l'operazione di comunicazione sia indispensabile per la conduzione dello studio.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché quelli relativi alla vita sessuale e all'origine razziale ed etnica utilizzati per la conduzione dello studio non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche possono essere diffusi in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.

7. Conservazione dei dati e dei campioni.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *e)* del Codice, i dati e i campioni biologici utilizzati per l'esecuzione della ricerca sono conservati mediante tecniche di cifratura o l'utilizzazione di codici identificativi oppure di altre soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni conservati, non li rendono direttamente riconducibili agli interessati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

A tal fine, è indicato nel progetto di ricerca il periodo di conservazione, successivo alla conclusione dello studio, al termine del quale i predetti dati e campioni sono trasformati in forma anonima.

8. Custodia e sicurezza.

Fermo restando l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza previste dal Codice (articoli 33-35 e All. *B)* al Codice), sono impiegati dal/i titolare/i del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al ruolo ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità, specifiche misure e accorgimenti tecnici per incrementare il livello di sicurezza dei dati trattati per l'esecuzione dello studio in conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" adottate dal Garante con Provvedimento del 24 luglio 2008 (doc. web n. 1533155).

Ciò, sia nella fase di memorizzazione o archiviazione dei dati (e, eventualmente, di raccolta e conservazione dei campioni biologici) sia nella fase successiva di elaborazione delle medesime informazioni, nonché nella successiva fase di trasmissione dei dati al promotore o ai soggetti esterni che collaborano con il primo per l'esecuzione dello studio. Sono adottati, in particolare:

a. idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati dello studio dai rischi di accesso abusivo ai dati, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione parziale o integrale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure informatiche di protezione che rendano inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati) nelle operazioni di registrazione e archiviazione dei dati effettuate mediante strumenti elettronici;

b. protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici nella trasmissione elettronica dei dati raccolti nell'ambito dello studio a un database centralizzato in cui sono memorizzati o archiviati, nonché nella trasmissione in via telematica dei dati dello studio al promotore o ai soggetti esterni di cui lo stesso promotore si avvale per la conduzione dello studio. Laddove detta trasmissione sia effettuata mediante supporto ottico (CD-ROM) è designato un incaricato della ricezione presso il

promotore ed è utilizzato, per la condivisione della chiave di cifratura dei dati, un canale di trasmissione differente da quello utilizzato per la trasmissione del contenuto;

c. tecniche di etichettatura, nella conservazione e nella trasmissione di campioni biologici, mediante codici identificativi, oppure altre soluzioni che, considerato il numero di campioni utilizzati, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità;

d. con specifico riferimento alle operazioni di elaborazione dei dati dello studio memorizzati su un database centralizzato, è necessario adottare:

idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento, avendo cura di utilizzare credenziali di validità limitata alla durata dello studio e di disattivarle al termine dello stesso;

procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;

sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.

9. Trasferimento all'estero.

Ove sia essenziale per il risultato della ricerca trasferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, nonché quelli relativi alla vita sessuale e all'origine razziale ed etnica degli interessati inclusi nello studio in Paesi non appartenenti all'Unione europea, in assenza del consenso espresso, in forma scritta, degli interessati (art. 43, comma 1, lettera *a)*, del Codice), il trasferimento è autorizzato dal Garante in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 43 del Codice, o in conformità agli articoli 44 e 45 del Codice.

10. Richieste di autorizzazione.

I titolari del trattamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle sue prescrizioni.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno, anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione, ai sensi dell'art. 110 del Codice (ultima parte), per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze o da situazioni non considerate nella presente autorizzazione.

11. Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente: SORO

Il relatore: CALIFANO

Il segretario generale: BUSIA

14A09919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ENAV S.P.A.

Comunicazione dei Coefficienti Unitari di Tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2015.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, nonché del Regolamento (EU) n. 391/2013, si comunicano, nella tabella allegata, i Coefficienti Unitari di Tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2015 dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il tasso di interesse sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta, applicabile dal 1° gennaio 2015 è del: 10,30% per annum.

Alle suddette tariffe si applicheranno le «Condizioni di Applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di Pagamento», il cui testo è disponibile (in lingua inglese) sul sito web di EUROCONTROL: http://www.eurocontrol.int/articles/reference-documents.

ALLEGATO

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2015

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio valuta applicato 1 euro =	
Belgio / Lussemburgo *	70,79	-/-	
Germania *	90,26	-/-	
Francia *	70,11	-/-	
Regno Unito	92,56	0,790795	GBP
Paesi Bassi *	66,68	-/-	
Irlanda *	29,71	-/-	
Svizzera	98,64	1,20749	CHF
Portogallo Lisbona *	37,24	-/-	
Austria *	73,45	-/-	
Spagna Con. *	71,80	-/-	
Spagna Can. *	58,47	-/-	
Portogallo Santa Maria *	10,43	-/-	
Grecia *	38,49	-/-	
Turchia	31,32	2,85256	TRY
Malta *	22,44	-/-	
Italia *	78,91	-/-	
Cipro *	37,02	-/-	
Ungheria	35,90	312,876	HUF
Norvegia	52,30	8,18050	NOK
Danimarca	63,40	7,44340	DKK
Slovenia *	68,47	-/-	
Romania	37,46	4,40694	RON
Repubblica Ceca	43,79	27,5681	CZK
Svezia	66,40	9,18850	SEK
Slovacchia *	55,49	-/-	
Croazia	46,16	7,62155	HRK
Bulgaria	30,99	1,95575	BGN
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	55,45	61,1855	MKD
Moldavia	49,83	18,3250	MDL
Finlandia *	56,34	-/-	
Albania	45,60	139,546	ALL
Bosnia Erzegovina	38,44	1,92252	BAM
Serbia / Montenegro / KFOR	42,40	118,572	RSD
Lituania **	46,95	3,45175	LTL
Polonia	34,47	4,18785	PLN
Armenia	32,32	525,881	AMD
Lettonia *	27,69	-/-	
Georgia	25,18	2,23995	GEL

**:* *Stato partecipante all'UEM.*
***:* *La Lituania entrerà a far parte dell'Eurozona da 1.1.2015.*

14A10023

REGIONE LOMBARDIA

Nuove aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF anno 2015

Il Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 23 dicembre 2014 con l.c.r. n. 59, ha approvato le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia, con decorrenza dall'anno d'imposta 2015.

Range scaglione di reddito in euro	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	1,23%
Da oltre 15.000,00 euro a 28.000,00 euro	1,58%
Da oltre 28.000,00 euro a 55.000,00 euro	1,72%
Da oltre 55.000,00 euro a 75.000,00 euro	1,73%
Oltre 75.000,00 euro	1,74%

14A10025

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-301) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 1 2 3 0 *

€ 1,00